

I lavori edili nel condominio: piccola guida per l'Amministratore per la gestione della salute e sicurezza

Responsabilità e obblighi ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
e tante utili informazioni su come gestirli al meglio





Gli Ordini degli Architetti PPC (Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori) e degli Ingegneri di Torino e provincia si fanno promotori di tre guide dedicate al tema della sicurezza nei lavori edili, indirizzate rispettivamente agli Amministratori di condominio, ai Proprietari privati, ai Datori di Lavoro delle imprese.

Questa guida, rivolta agli Amministratori condominiali, vuole essere uno strumento completo e rigoroso, ma al contempo di facile lettura, che possa essere di supporto per garantire una corretta gestione delle responsabilità e degli obblighi in materia di salute e sicurezza. Grazie a questa guida, infatti, l'Amministratore chiamato a gestire lavori edili e lavori di manutenzione avrà ben chiare le disposizioni di Legge e sarà aiutato nella scelta del professionista abilitato, al fine di poter seguire i passaggi più corretti nelle attività che è chiamato a svolgere.

Ingegneri e Architetti iscritti agli Ordini sono i professionisti che possono garantire al meglio una corretta gestione di tutti i più importanti aspetti legati alla sicurezza.

Torino, aprile 2017

Valter Ripamonti

Presidente

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Torino

Massimo Giuntoli

Presidente

Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Torino



Sommario

- I. Premessa 1
- II. Cosa ti offre questa guida. 2
- III. Legenda dei ruoli coinvolti. 3
- 1. LE TIPOLOGIE DI LAVORI CHE DEVE GESTIRE L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 4
- 2. L'AMMINISTRATORE IN VESTE DI COMMITTENTE IN EDIFICI SENZA SERVIZIO DI PORTIERATO 5
 - Il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 11
 - Come scegliere il professionista che può aiutarti 14
 - Requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi prescelti 15
- 3. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: COSA PUÒ SUCCEDERE? 17
- 4. LAVORI EDILI ESEGUITI DA INQUILINI NELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE 20
- 5. L'AMMINISTRATORE IN VESTE DI COMMITTENTE IN EDIFICI CON SERVIZIO DI PORTIERATO 22
- 6. LAVORI EDILI ESEGUITI DA INQUILINI NELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE IN PRESENZA DI CUSTODE 24
- Conclusioni 26
- ALLEGATO 1: SANZIONI 27
- ALLEGATO 2: CONTENUTI INTEGRALI DEGLI ARTT. 90, 91, 92, 93, DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 29
- ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA 35
- ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE. 37
- ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 43



(1) Titolo I, D.lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 9 aprile 2008.

(2) Titolo IV, D.lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 9 aprile 2008.

(3) Per ulteriori approfondimenti vedi l'[Allegato 5](#).

(4) Nell'art. 1176, c. 2 c.c. il legislatore ha precisato che nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, richiedendo in tal caso una diligenza specifica. L'art. 1176 c.c. prescrive infatti che nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, espressione con la quale si intende un livello medio di attenzione e prudenza, ma se l'obbligazione è inerente all'esercizio di un'attività professionale la d. deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.


I. Premessa

Questa guida è rivolta a te, Amministratore di condominio, come strumento di supporto per una corretta gestione delle responsabilità e per l'adempimento degli obblighi in ambito *salute e sicurezza sul lavoro*. In tal senso, le tue responsabilità, sotto il profilo giuridico, sono complesse e numerose.

Nel tuo ruolo di Amministratore pro tempore, infatti, puoi assumere diversi ruoli:

1. **Datore di Lavoro**, se il condominio ha un custode come dipendente (servizio di portierato);¹
2. **Committente dei Lavori**, se il condominio decide di appaltare lavori nelle parti comuni (ad esempio, il rifacimento della facciata, o la manutenzione straordinaria della copertura);²

Nel corso degli anni, la giurisprudenza³ ha però allargato queste responsabilità fino a comprendere anche quelle nei confronti *di persone estranee che possano occasionalmente trovarsi nei luoghi di lavoro*, nonché, ovviamente, nei confronti dei condòmini stessi, a prescindere dalla presenza o meno di un dipendente (custode).⁴





II. Cosa ti offre questa guida

Nei prossimi capitoli proveremo a spiegarti nella maniera più dettagliata possibile quali sono le tue responsabilità in riferimento alle normative vigenti, in particolare al D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro), e quali sono gli strumenti che puoi utilizzare per gestirle al meglio.

Il tuo ruolo di Committente dei lavori edili che stai per appaltare comporta di fronte alla legge una serie di obblighi molto importanti, che derivano dalla possibilità che i lavoratori dell'impresa di costruzioni possano correre rischi per la loro incolumità personale.

*È fondamentale che ti ricordi che, **sotto il profilo delle sanzioni civili e penali** (condanne e multe pecuniarie), **le responsabilità non sono legate all'entità dei lavori eseguiti, ma sono proporzionali alla gravità dell'incidente occorso.**¹*

L'impegno congiunto dei nostri Ordini nasce quindi per darti un sostegno concreto su diversi livelli. In particolare desideriamo:

1. **darti gli strumenti utili a scegliere il professionista** più adatto a tutelarti e affiancarti per tutta la durata del cantiere e/o manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. **offrirti una panoramica** il più semplice, ma il più esaustiva possibile, sul tema cantiere e **sulle tue responsabilità** (perché la Legge prevede che queste possano essere organizzate in diversi modi);
3. **aiutarti a individuare i criteri minimi per scegliere un'impresa** che risponda agli standard richiesti dalla Legge, nel caso tu come Committente intenda mantenere il ruolo di Responsabile dei lavori.

(1) Vengono segnalati agli organi ispettivi tutti gli incidenti che hanno una prognosi superiore ai tre giorni: Se la prognosi è superiore ai 40 giorni, parliamo di lesioni gravi: un infortunio sul lavoro con esiti mortali o che comporti una lesione grave o gravissima, genera immediatamente l'avvio di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 589, Codice penale (Omicidio colposo), o 590, comma 3, Codice penale (Lesioni personali colpose gravi o gravissime) nell'ipotesi aggravata, in quanto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Se l'infortunio è superiore ai trenta giorni viene comunque avviata un'indagine amministrativa da parte della direzione provinciale del lavoro, in contraddittorio con Datore di Lavoro e INAIL.



III. Legenda dei ruoli coinvolti



Amministratore di condominio



Responsabile dei lavori



Progettista



Committente



Coordinatore per la sicurezza



Condòmino



Datore di Lavoro



Direttore lavori



Portiere



Impresario



RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)



1. LE TIPOLOGIE DI LAVORI CHE DEVE GESTIRE L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quali sono queste tipologie di lavori?



1) **Lavori edili svolti sulle parti comuni condominiali sotto la tua diretta responsabilità** (assumendo il ruolo di Committente dei lavori).



2) **Lavori edili eseguiti da inquilini nelle singole unità abitative.**




3) **Manutenzioni ordinarie** (ascensori, impianto elettrico e idraulico, lattoneria, fognature, cablature e impianti satellitare e terrestre).

Qual è l'importante differenza?

Nei condomini senza servizi di portierato il tuo ruolo sarà esclusivamente quello di Committente. Nei condomini con servizi di portierato assumerai il duplice ruolo di Datore di Lavoro del dipendente (portiere) e quello di Committente dei lavori che andrai ad appaltare.



Queste tre tipologie possono presentarsi in condomini **CON O SENZA SERVIZI DI PORTIERATO.**





(1) **Art. 583 c.p.**

«La lesione personale è grave [...]:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima [...] se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».

2. L'AMMINISTRATORE IN VESTE DI COMMITTENTE IN EDIFICI SENZA SERVIZIO DI PORTIERATO

In questo caso non assumi quindi anche il ruolo di Datore di Lavoro pro tempore, **ma solo quello di Committente/Responsabile delle opere.**

Come Committente, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. ti rende responsabile della salute e incolumità delle maestranze dell'Impresa prescelta.

In caso di incidente grave o gravissimo,¹ come Amministratore/Committente **potresti essere chiamato a rispondere davanti al magistrato competente dei danni fisici subiti dai lavoratori in questione, assieme al Datore di Lavoro della ditta/impresa** prescelta.

Rientra quindi tra i tuoi doveri la conoscenza del Titolo IV del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale vengono riportati gli obblighi del Committente e del Responsabile dei lavori.

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i. individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Testo Unico per la sicurezza.

La prima domanda legittima e spontanea è:

Perché il Testo Unico individua anche il sottoscritto come responsabile e non solo l'impresa-rio a cui affido i lavori, Datore di Lavoro a sua volta?

Vediamo quindi di aiutarti a capire chi è il Committente e come viene individuato.

La definizione di Committente, la troviamo all'art. 89, alla lettera b) del Titolo IV.

«Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione».



Come abbiamo accennato in precedenza, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. parte dal principio che non si debbano correre rischi sul luogo di lavoro: chiunque lavora ha il diritto di farlo in sicurezza e deve essere adeguatamente formato per la mansione che va a svolgere.

Perché questo avvenga, il Decreto individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Decreto legislativo.

Le responsabilità principali fanno capo, ovviamente, al Datore di Lavoro dell'impresa edile (l'imprenditore a cui hai appaltato o appalterai i lavori), ma **le tue sono in funzione delle scelte che farai come Responsabile dei lavori, ruolo che coincide con quello di Committente**, secondo quanto stabilito dall'art. 90. In tutto l'articolo si parla, infatti, di "Committente o Responsabile dei lavori".

L'art. 89, invece, alla lettera c) dà la definizione precisa di **Responsabile dei lavori**:

«Soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Decreto; (nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento».

In più, l'art. 90 non si limita a identificarti come Responsabile: mette in capo a te moltissimi obblighi da rispettare e funzioni da svolgere.

Ad esempio, firmi in veste di Committente tutta la modulistica predisposta dai Comuni per la presentazione delle pratiche (CIL, SCIA, Permesso di costruire), e non solo! Firmi che hai ottemperato a tutto quanto previsto dall'art. 90, e in particolare al comma 9, lettere a) e b) (vedi [Allegato 2](#)),¹ con i conseguenti obblighi e responsabilità, non solo in materia di sicurezza, ma anche in materia urbanistica e ambientale (ambiti tutti sanzionati a livello amministrativo e penale).

(1) L'[Allegato 2](#) contiene il contenuto integrale degli articoli 90, 91, 92, 93 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.



(1) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93, comma 2:
«La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)».

Anche l'articolo 93, *Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori*, al comma 2,¹ aumenta i compiti del Responsabile dei lavori, perché richiede che svolga un ruolo di verifica sull'operato del Coordinatore.

In primo luogo è tenuto a verificare che il Coordinatore rediga il PSC (art. 91, comma 1) e per tutta la durata dei lavori deve controllare che il Coordinatore adempia a quanto previsto nell'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d), e).

L'articolo 92 è uno degli allegati di questa guida. Dalla sua lettura, ti renderai conto che solo un professionista è in grado di verificare se il Coordinatore sta svolgendo correttamente quanto disposto in quest'articolo.

Un sacco di responsabilità dunque! E nessuna semplice da gestire...

Qualora non te la sentissi, sappi, però, che non è obbligatorio (e neanche consigliabile, secondo noi) essere Responsabile dei lavori: la Legge ti dà la possibilità di nominare un professionista al posto tuo!

La definizione di Responsabile dei lavori, riportata nella pagina precedente, lo esplicita, infatti, in maniera chiara.



Se invece decidi di assumere personalmente la funzione di Responsabile dei lavori, ammetti, per legge, di avere tutti i requisiti necessari, ricoprendo un ruolo di garanzia.

Detto questo, cerchiamo di chiarire quali sono le possibilità che la normativa ti offre:

1. **Decidi di essere tu il Committente, che ricopre anche il ruolo di Responsabile dei lavori,** con tutte le implicazioni precedentemente illustrate.
2. **Nomini un Responsabile dei lavori e svolgi solo il compito di Committente.**

Nel caso volessi optare per la seconda possibilità, dovrai ricordarti che la nomina non è automatica, ma va formalizzata attraverso atto di delega.¹ In questo modo, il tuo professionista diventa il Responsabile dei lavori e firmerà lui tutti i documenti, tra cui la notifica preliminare da inviarsi all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (ad esempio, quando ci sarà da redigere un Piano di sicurezza e coordinamento – di cui parleremo nel prossimo capitolo –, o quando il cantiere impiega più di 200 uomini-giorno) [art. 99, D.lgs. 81/08 e s.m.i.].

L'atto di delega del Responsabile dei lavori, non è assimilabile alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro di cui all'art. 16, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; deve tuttavia presentare determinati requisiti – soggettivi e oggettivi – di validità, così riassumibili:

- forma scritta;
- provenienza certa;
- specificazione puntuale di compiti e responsabilità attribuiti al Responsabile dei lavori (vedi art. 93, comma 1, D.lgs. 81/08 e s.m.i.²);
- tempestività della nomina in relazione agli adempimenti da osservare;
- attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione;
- disponibilità adeguata di mezzi materiali ed economici;

(1) Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 21059 del 16/05/2013
«Dall'analisi della norma, pertanto, deriva che alla nomina del Responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto Responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli».

Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 36869 del 22/09/2009
«Il Committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività, non solo alla nomina di un responsabile, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche».

(2) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93, comma 1:
«Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori».



- conferimento a soggetto dotato di capacità ed idoneità tecnica sufficiente;
- accettazione della nomina.

Il Testo Unico sulla sicurezza non stabilisce dei requisiti specifici per il Responsabile dei lavori (come invece è specificato per Direttore dei lavori e Coordinatore). Puoi quindi scegliere chi ritieni sia più adatto a rivestire questo ruolo. Sicuramente un professionista, meglio se specializzato in sicurezza, sarebbe la figura più adatta.

Immaginiamo che tu capisca che sono responsabilità importanti, che esulano dalle normali competenze professionali. Il tuo Responsabile verrà infatti gravato di tutte le responsabilità collegate al ruolo.

Attenzione: delegando un terzo quale Responsabile dei lavori, non sei comunque spogliato completamente di tutte le responsabilità! Infatti:

- *se ti ingerisci nelle attività del Responsabile dei lavori, torni ad essere penalmente responsabile;*
- *se nomini un Responsabile dei lavori palesemente inadeguato o insufficientemente retribuito, torni ad essere responsabile;*
- *se in presenza di gravi e rilevanti violazioni da parte del Responsabile dei lavori rimani inerte, torni ad essere responsabile.*



Chi sono le figure professionali più indicate a rivestire il ruolo di Responsabile dei Lavori?

1. **Il Professionista che predispone tutta la documentazione** necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni, siano essi Permesso di costruire, SCIA o CIL;
2. **il Direttore dei lavori;**
3. **il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** (di cui parliamo approfonditamente nel capitolo specifico).

I ruoli possono essere rivestiti da una sola figura, in funzione della complessità dei lavori. Infatti, in continuità con il Titolo I, nel Titolo IV vengono individuate tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente e/o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Testo Unico per la sicurezza.





(1) Il Committente o il Responsabile dei lavori deve inviare la notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro anche in presenza di una sola impresa nel caso il lavoro sia di almeno 200 uomini-giorno.

(2) Art. 98 D.lgs. 81/08 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.



Il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Il ruolo di Coordinatore è molto importante, nonché obbligatorio per legge, per assicurare una corretta gestione delle lavorazioni in cantiere quando operano più imprese.

Nel caso deciderai di affidare i lavori in appalto a più imprese,¹ il D.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede norme precise per evitare che il loro sovrapporsi in un cantiere possa essere fonte di interferenze non correttamente gestite, e conseguenti infortuni sul lavoro (di cui è sempre chiamato a rispondere il Committente/Responsabile dei lavori).

In questo specifico caso, **l'art. 90 obbliga il Committente alla nomina del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL o CSE).**

Questa figura ha l'incarico, prima dell'inizio dei lavori e della scelta dell'Impresa, di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dei lavori. Durante il cantiere verifica puntualmente che vengano rispettate le prescrizioni del Piano di sicurezza e prende tutte le disposizioni del caso per far rispettare le norme di sicurezza.

Questo ulteriore ruolo può essere ricoperto da un'unica figura e può essere attribuito al professionista incaricato della progettazione e della redazione dei permessi (e che forse hai anche nominato Responsabile di lavori), a patto che abbia le qualifiche di legge per essere nominato Coordinatore.

Deve quindi avere frequentato uno specifico corso di formazione ed essere in possesso dell'attestato rilasciato dall'ente formatore – così come previsto nell'art. 98 – e relativo aggiornamento quinquennale.²



Dunque:

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. impone numerose prescrizioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera in un cantiere, siano essi artigiani, ditte o imprese.

*Il Committente/Amministratore di condominio, per rispettare quanto previsto dall'art. 90, comma 4, nomina un Coordinatore per la sicurezza e **si impegna a rispettare e attuare le sue disposizioni.***

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle eventuali diverse offerte, il Coordinatore per la progettazione:

- a. **redige il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);**
- b. **predispone un fascicolo dell'opera** (secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO XVI del Testo Unico) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 91).

Per riassumere:

se l'Amministratore/Committente:

- **nomina il Responsabile dei lavori**, mediante conferimento di apposita delega;
- **nomina il Coordinatore per la Sicurezza;**
- **le nomine sono connotate dai caratteri di tempestività** in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e la **delega** conferita risulta **effettivamente estesa ai predetti adempimenti;**
- **rispetta in tutto le decisioni legittime del Responsabile dei lavori e le prescrizioni;**
- **non si ingerisce nelle scelte decisionali del Responsabile dei lavori e del Coordinatore** (es. non interviene nelle scelte decisionali adeguate di costoro);



- **non interferisce sul lavoro altrui** in modo da modificarne le modalità di svolgimento (es. prende atto dell'obbligo di allontanamento dal cantiere di artigiano o impresa da parte di coloro che non rispettano quanto prescritto dal Coordinatore per la sicurezza);
- **si attiva in caso di gravi e rilevabili violazioni** da parte delle imprese esecutrici (es. intervenendo qualora queste impieghino maestranze non regolarmente assunte e tale fatto sia notorio al condominio e all'Amministratore di condominio/Committente), ovvero da parte del Responsabile dei lavori e/o del Coordinatore per la Sicurezza (es. intervenendo laddove riscontri la totale inerzia dei soggetti nominati, se del caso provvedendo alla loro sostituzione) e controlla, con prudente e continua diligenza, la corretta osservanza delle direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori...

... NON È PIÙ ESPOSTO SOTTO IL PROFILO GIURIDICO

Ricordati che:

in assenza di:

- Piano di sicurezza e coordinamento
- Fascicolo dell'opera
- Notifica preliminare
- Regolarità contributiva di Imprese/Ditte/Artigiani

È SOSPESA L'EFFICACIA del permesso di costruire o SCIA.

Questo significa che i lavori vengono bloccati, poiché l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

In poche parole: l'ispettore verifica che manca quanto sopra elencato, lo segnala immediatamente all'Ufficio tecnico comunale, il quale sospende il permesso.



Come scegliere il professionista che può aiutarti

Poiché il Titolo IV individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente e/o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, è importante che tu scelga il tuo Professionista con attenzione.

Quali sono i vantaggi di una scelta attenta? Tanti e tutti nel tuo interesse.

1. **Ti offre un servizio di qualità:** i settori sono molto ampi.¹
2. **È deontologicamente tenuto a illustrarti ogni punto che ti fa firmare** nell'iter di presentazione delle diverse pratiche comunali, spiegandoti con precisione le responsabilità civili e penali che ti stai assumendo quando apponi la tua firma, a seconda di quanto richiesto dalla modulistica. *[Possono purtroppo esserci professionisti che non lo fanno. Questa guida serve quindi anche a raccontarti i tuoi diritti e a darti gli strumenti informativi necessari a valutare la persona che hai di fronte].*
3. **Ti spiega nel dettaglio il tuo ruolo di Committente/Responsabile dei lavori**, ti illustra tutte le figure professionali necessarie che vanno coinvolte e ti spiega se le può rivestire tutte lui. Insieme deciderete chi sarà il Responsabile dei lavori, avendo bene a mente quanto abbiamo precedentemente spiegato.
4. **Ti illustra i requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi prescelti** e ti spiega che, in funzione di quanto stabilito dall'art. 90, comma 9, lettera c), fra le varie firme che apponi, asseveri di aver verificato che tali requisiti corrispondano a quanto richiesto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. Questo modulo è parte degli allegati da consegnare al momento della presentazione della parte documentale in Comune al fine dell'ottenimento dei permessi.²

(1) Architetti e ingegneri che lavorano nel settore edile hanno tutti competenze tecniche molto specifiche e in alcuni casi sovrapponibili. Gli architetti si occupano maggiormente di progettazione architettonica e gli ingegneri di quella strutturale. Molti architetti e ingegneri si sono specializzati nella progettazione energetica degli edifici e nell'implementazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti, con una preponderanza in questo settore di ingegneri. Sia gli architetti, sia gli ingegneri si occupano di permessi edilizi e pratiche catastali. Moltissimi architetti e ingegneri sono coordinatori per la sicurezza e gestiscono il cantiere sotto il profilo salute e sicurezza, così come molti esercitano il ruolo di Direttore dei lavori. È una competenza dell'architetto seguire i restauri dei Beni Culturali, così come sono maggiormente gli ingegneri a occuparsi della progettazione degli impianti. Difficilmente, come è logico (visto che sono ruoli che richiedono corsi di specializzazione e aggiornamento continuo obbligatorio per legge), potrai trovare un unico professionista in grado di seguirti a 360°: sarà quindi opportuno informarsi preventivamente sulle competenze dei tecnici incaricati in relazione agli incarichi da affidare.



(2 – p. precedente)

I requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi sono elencati e spiegati nel capitolo specifico.

(1) **Allegato XVII** del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi prescelti

Uno dei tuoi compiti come Committente/Responsabile dei lavori è **verificare, PRIMA dell'inizio dei lavori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi** prescelti.

Se questo non avviene, in caso di incidente grave o gravissimo, come Committente sarai tenuto a rispondere **anche per il mancato controllo**.

Quindi, nominare un Responsabile dei lavori è certamente un grande vantaggio poiché è lui ad assumere il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale, assumendosi quindi la relativa responsabilità (anche penale) delle scelte operate.

A patto, ovviamente, che rispetterai le scelte operate dal Responsabile dei lavori senza interferire con le stesse.

1. ELENCO MINIMO DEI REQUISITI PER DITTE E IMPRESE ESECUTRICI¹

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto legislativo;
- c. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d. **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del presente Decreto legislativo.



2. ELENCO MINIMO DEI REQUISITI DEI LAVORATORI AUTONOMI:¹

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. specifica documentazione attestante la **conformità** alle disposizioni di cui al presente Decreto legislativo **di macchine, attrezzature e opere provvisionali**;
- c. **elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale** in dotazione;
- d. **attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente Decreto legislativo;
- e. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di subappalto il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

È importante che tu tenga a mente che, nel caso questi requisiti non sussistano, il Responsabile dei lavori/Coordinatore è obbligato a vietare l'ingresso in cantiere delle ditte/lavoratori autonomi.

(1) **Allegato XVII** del D.lgs. 81/08 e s.m.i.



(1) Allegato XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

«Art. 1: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera».

3. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: COSA PUÒ SUCCEDERE?

Fin qua, la parte più semplice... Infatti la realizzazione dei lavori che necessitano di permesso comunale è normata in ogni sua modalità, come abbiamo visto, e questo rappresenta un importante filo conduttore per aiutarti a muoverti correttamente.

Le cose si complicano quando vengono eseguiti lavori in attività di **edilizia libera**, cioè che non necessitano di permessi. L'elenco di questi lavori è presentato nell'[Allegato 3](#).

Le attività in edilizia libera non richiedono l'obbligo di un Direttore dei lavori, ma il Committente/Responsabile dei lavori continua ad esserci!

Il rispetto delle norme previsto nel D.lgs. 81/08 e s.m.i. continua ad applicarsi in tutto e per tutto anche a questo tipo di lavori e quindi continui a dover ottemperare ai numerosi compiti inerenti alla sicurezza che sono in capo al Committente.

Ricordati, però, che **se fai intervenire due o più imprese, l'obbligo di nominare un Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione resta valido.**

Le attività in edilizia libera sono attività che tu gestisci quotidianamente... Quindi è fondamentale che ragioniamo insieme sulle tue responsabilità.

Ritinteggiare la facciata verso cortili chiusi interni, o eseguire rappezzi su parti pericolanti della facciata sono lavori potenzialmente molto pericolosi.¹

Il consiglio è quindi di consultare anche in questi casi un Professionista di comprovata esperienza per individuare la soluzione che permetta di eseguire i lavori in sicurezza.

Ad oggi la maggior parte delle manutenzioni non vengono svolte attraverso queste modalità: vengono eseguite per velocità, o per abitudine, con poca attenzione sui rischi che vengono corsi e scarsa considerazione delle possibili conseguenze, anche penali, legate a queste scelte.



Oltre agli aspetti che abbiamo precedentemente illustrato, è importante che tu abbia a mente che in caso di incidente grave o gravissimo, oltre alle possibili responsabilità penali che ti possono essere imputate, ti troverai facilmente sulle spalle anche l'azione di responsabilità da parte dei condòmini.

Il condominio, infatti, in caso di incidente grave o gravissimo, è automaticamente chiamato – in forza delle conseguenze del tuo comportamento – alla responsabilità civile nei confronti degli infortunati, attraverso il risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell'Inail.

Merita un capitolo a parte la manutenzione ordinaria delle coperture, come la sostituzione di tegole ammalorate, oppure la sigillatura di comignoli, o quella di un velux da cui entra acqua, nonché il ripristino dell'antenna condominiale o di altri impianti tecnologici (come pannelli solari).

Dal 16 luglio 2016 è entrato in vigore nella Regione Piemonte il Decreto del Presidente della Giunta Regionale “**Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura**” ed è quindi diventato obbligatorio installare un «*sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento*» su **tutte le coperture** nel momento in cui si interviene anche solo per “riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa, quali la sostituzione – anche parziale – del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3, comma 1, lettera b).

Sino al 15 luglio l'obbligo riguardava le nuove costruzioni oppure gli edifici che hanno sostituito negli ultimi anni il manto di copertura e l'orditura secondaria del tetto.

Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio come vadano installati questi sistemi di ancoraggio.

L'aspetto che invece va qui sottolineato è che a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, le modalità con cui svolgere la manutenzione su una copertura sono state drasticamente modificate. È ancora possibile eseguire interventi di emergenza con trabattelli, quando permesso, o cestelli,

NOVITÀ:

Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura

Decreto del Presidente della Giunta Regionale.



ma diventa fondamentale programmare l'installazione dei sistemi di ancoraggio in modo da non trovarsi in ritardo al momento della necessità. Semplificando, sono previsti tre casi:

1. **Urgenza:** in caso di urgenza (perché si è intasato il pluviale, o si è spostata una tegola ed entra acqua), puoi mandare un manutentore sul tetto, **rispettando i parametri di sicurezza individuati nel Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., così come richiesto dal Regolamento Regionale.**
2. **Se devi far eseguire piccole manutenzioni** (ad esempio pulizia della canna fumaria, manutenzione dei pannelli fotovoltaici, dell'antenna televisiva, oppure di un velux) devi compilare l'*allegato 2* del presente Decreto. Va conservato sempre e addirittura allegato all'eventuale atto di vendita dell'abitazione. La compilazione dell'*allegato 2* prevede che tu vada a descrivere le modalità individuate da te, Amministratore, e dal responsabile della Ditta che interverrà per far sì che la manutenzione avvenga rispettando i parametri di sicurezza individuati nel suddetto Decreto, che si rifanno a quanto detto sino adesso, perché richiedono l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
3. **Se l'intervento è più importante**, ti fermi...
Scegli un Professionista, con lui stabilisci le modalità dell'intervento, che richiederanno l'obbligo di un ponteggio. Darai incarico al Professionista di predisporre l'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), in cui verrà progettata la linea vita, che verrà installata sulla copertura, e tutti gli apprestamenti necessari per il suo corretto utilizzo. Presenti l'elaborato tecnico in Comune, (sul MUDE – *Modello Unico Digitale per l'Edilizia* – per tutti i comuni collegati telematicamente nelle Regione Piemonte) e aspetti l'OK a procedere. A fine lavori consegnerai l'ETC finale.
Nel frattempo devi far preventivare e approvare dall'assemblea condominiale la linea vita.

Come puoi vedere non è un argomento che possa essere ignorato... Ti consigliamo di rivolgerti anche in questo caso ad un Professionista per farti consigliare su come installare il sistema di ancoraggio più adatto, oppure come intervenire correttamente e nel rispetto del Decreto in caso di emergenze non procrastinabili.



4. LAVORI EDILI ESEGUITI DA INQUILINI NELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE

Quando un condòmino esegue dei lavori dentro il suo appartamento, (e quindi con Imprese scelte dai lui), a te restano comunque in capo diverse responsabilità.

È necessario infatti che **tu verifichi che l'impresa/impresе scelte dal proprietario adottino corretti criteri di sicurezza per preservare gli altri condòmini dai possibili rischi legati alle attività di un cantiere in aree comuni.**

Come detto nella premessa, a te resta in capo l'obbligo di vegliare che gli inquilini non corrano rischi per la propria salute e sicurezza.

Il Codice civile, all'art. 1176, comma 2, indica il grado di diligenza richiesto al professionista (*cioè tu*).

Nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale «**il debitore (cioè, in questo caso, tu) deve usare la diligenza del buon padre di famiglia**». La diligenza indica le modalità di esecuzione della prestazione e impone al Professionista di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore (cioè le persone per cui si presta l'opera, quindi i condòmini e i visitatori).

In soldoni, se un inquilino si fa male in una parte comune perché l'Amministratore non ha verificato con attenzione che i lavori privati vengano svolti senza rischi per gli altri condòmini, rischia una denuncia (e una causa).

Il caso classico: la rimozione delle macerie dall'alloggio eseguita senza recintare l'area di cantiere, (così come previsto dal Testo Unico per la sicurezza) in modo da rendere la zona non attraversabile dagli utilizzatori del condominio.



Quindi, il primo elemento fondamentale è **obbligare gli inquilini a segnalarti l'inizio dei lavori all'interno della loro unità abitativa.**

A segnalazione avvenuta, devi interfacciarti con il Committente, nonché il responsabile delle opere (una volta tanto, non sei tu...), cioè il Proprietario.

Se ha nominato un Coordinatore, potrai chiedere di verificare con lui le prescrizioni adottate per le parti comuni oggetto di possibili interferenze.

Ma visto che il proprietario standard può essere totalmente digiuno in materia (stiamo preparando una guida anche per lui...) normalmente ti troverai a trattare direttamente con lui, e la possibilità di rischi per i condòmini diventa più elevata.

Qui, il tuo ruolo diventa fondamentale.

È necessario che verifichi che l'Impresa sappia muoversi correttamente all'interno dello stabile. Assieme al Committente e all'Impresario, dovrai verificare che siano state analizzate e gestite correttamente le possibili interferenze con i condòmini e prendere tutti i necessari provvedimenti per regolamentare i lavori che possono generare interferenze sulle parti comuni.

Il nodo principale, come già detto, è l'installazione del cantiere. In particolare l'impalcatura, quando presente, e la definizione dell'area. Il carico/scarico di materiali e macerie deve avvenire in luogo debitamente recintato, dove non sia possibile il passaggio di condòmini, oppure questo deve essere adeguatamente protetto.

Troppo spesso, infatti, per risparmiare sul costo di installazione del cantiere, le scale condominiali vengono utilizzate per il trasporto di materiale o per il trasporto delle macerie. Altrettanto spesso l'area di cantiere non è concordata.

Tutti rischi importanti che devi evitare. Il fatto che sia andata bene sino a oggi (ammesso che sia così...) non assicura affatto che non possa succedere domattina...



5. L'AMMINISTRATORE IN VESTE DI COMMITTENTE IN EDIFICI CON SERVIZIO DI PORTIERATO

Eccoti trasformato in **Committente e Datore di Lavoro** allo stesso tempo!¹



E quindi le cose diventano un po' più articolate...

Tutto quanto precedentemente illustrato va sempre applicato.

La presenza di un dipendente, però, ti obbliga anche alla valutazione dei rischi sul luogo di lavoro (il condominio) e le necessarie cautele in caso di lavori che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza del portiere, se non attentamente valutati. Questo, come immaginiamo tu sappia, a prescindere dalla presenza di un cantiere, ma per rispettare quanto previsto per la salute e sicurezza dei dipendenti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso di un cantiere, la presenza di una o più imprese sul luogo di lavoro del dipendente (il portiere) prevede che nel tuo ruolo di Datore di Lavoro pro tempore valuti le possibili **interferenze** sul luogo di lavoro per la durata dei lavori, così come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08. e s.m.i.

Il RSPP del Condominio (che avrai provveduto a nominare contestualmente alla redazione del DVR) dovrà quindi redigere un DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e fornire le adeguate informazioni contenute nel documento alle figure interessate (portiere, Datore di Lavoro dell'Impresa/e).

Il Datore di Lavoro dell'Impresa provvederà a formare i suoi lavoratori sui corretti comportamenti da tenere per la loro salute e sicurezza.



(1) Nel caso in cui il custode rientri nel contratto collettivo dei proprietari di fabbricati si applicano solo le disposizioni dell'art. 3, comma 9 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e cioè:

1. Formare e informare;
2. Fornire i DPI necessari alle diverse mansioni;
3. Fornire attrezzature conformi alle disposizioni del Titolo III.



(1) Una riflessione per te, Amministratore, ma ancora di più per i tuoi condòmini...

Il tema RSPP nei condòmini è uno dei temi più complessi perché, se da un lato è ovviamente vero quanto riportato dall'art. 3, comma 9, dall'altro fior di sentenze (e anche la prima sentenza riportata negli allegati va in questa direzione) tendono a individuare responsabilità in relazione all'ambiente di lavoro nella sua più ampia accezione e a obbligare a gestire il rischio **a prescindere dalla presenza di dipendenti** (ravvisando un dovere di attivazione tanto nei confronti dei condòmini quanto nei confronti di eventuali appaltatori). Il problema, infatti, non è l'ordinarietà delle cose, bensì il possibile incidente. Quindi, noi suggeriamo di agire a seconda dei condòmini e delle loro caratteristiche: occorre prestare attenzione, ad esempio, nel caso di condòmini con giardino gestito dal custode, oppure di condòmini con grosse interferenze causate da numerose attività professionali e lavorative installate nel palazzo, ecc. Ai fini delle responsabilità dell'Amministratore, in casi simili, non rilevano l'obbligatorietà del DVR o della nomina dell'RSPP, quanto piuttosto la rilevazione del pericolo o la corretta mitigazione del rischio. Quindi, a prescindere dagli obblighi, può essere cautelativo fare un'analisi

In caso di più imprese presenti, il DUVRI servirà come guida per la redazione del PSC. Il RSPP provvederà poi a preparare un verbale di coordinamento e cooperazione con Il Coordinatore in fase di Esecuzione per gestire le aree di lavoro del custode, **esterne al cantiere, ma oggetto di interferenza con lo stesso.**

In questa situazione è molto importante che nomini un Responsabile dei lavori. Ti trovi altrimenti estremamente esposto nel tuo doppio ruolo di Committente da un lato e Datore di Lavoro dall'altro...

È importante che ti ricordi che le interferenze vanno valutate non solo per il dipendente, così come previsto dal Testo Unico, ma anche per i condòmini, secondo quanto precedentemente illustrato nel capitolo 4, relativamente al tuo obbligo di vegliare che gli inquilini non corrano rischi per la propria salute e sicurezza.

Riprendiamo l'argomento. Se un inquilino si fa male perché le interferenze non sono state adeguatamente valutate, il Giudice difficilmente farà distinzione fra dipendente e inquilino (o visitatore) e si ricollegherà sicuramente all'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

Quindi, è fondamentale che tu, nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio della tua attività professionale, usi la *diligenza del buon padre di famiglia* e fai tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore (cioè gli inquilini e i visitatori per cui si presta l'opera).

Non solo: la recentissima sentenza della Cassazione (penale, sezione IV, 22 marzo 2016, num. 14775) rimarca, in un passaggio, come la normativa in materia di sicurezza sul lavoro si applichi per «*garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possono trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo*».¹

del rischio anche dove il DVR non è obbligatorio per il tipo di contratto di assunzione del custode. Qualora infatti accadesse un infortunio al custode contrattualizzato a norma dell'art.

3, comma 9 citato, sebbene lo stesso art. 3 non obblighi all'adozione del DVR, la sua presenza "volontaria" sarebbe certamente un elemento difensivo molto importante, laddove accompagnato

dalla concreta prevenzione, così come l'assenza di ogni valutazione del rischio, sebbene consentita dal TUS, potrebbe contribuire a fondare la penale responsabilità dell'Amministratore.



6. LAVORI EDILI ESEGUITI DA INQUILINI NELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE IN PRESENZA DI CUSTODE

Come già detto nel capitolo 4 e nel capitolo 5, i lavori eseguiti dai singoli condòmini nei loro appartamenti comportano l'accesso alle aree comuni da parte di imprese estranee all'attività condominiale e quindi aumentano i rischi interferenziali verso il custode. Per dimostrare di aver fatto tutto quanto in tuo potere per evitarle, è necessario che tu compia i seguenti passi:

1. **Richiedere che il condòmino ti comunichi prima dell'inizio lavori** e quindi prima che le imprese abbiano accesso alle parti condominiali:
 - a. la natura dei lavori;
 - b. il presunto inizio e termine del cantiere;
 - c. anagrafica delle imprese che interverranno nel cantiere.
2. **Comunicare al RSPP** del condominio la natura dei lavori e le aree condominiali coinvolte.
3. **Se interviene un'unica impresa:**
ricordati di avvalerti del tuo RSPP per elaborare un verbale di cooperazione e coordinamento, (previsto all'interno del DUVRI, che andrà appositamente redatto per le interferenze sulle parti comuni) che dia indicazione delle aree condominiali che saranno occupate dal cantiere o che saranno interessate dal passaggio dei lavoratori delle imprese.
4. **Se intervengono più imprese contemporaneamente** nella stessa unità immobiliare:
il RSPP si interfacerà con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Nella riunione di coordinamento con il Responsabile dell'Impresa, verranno stabilite le modalità di svolgimento dei lavori nelle parti comuni e verrà redatto specifico DUVRI per le interferenze con il dipendente non gestite all'interno del PSC (il dipendente infatti non ha accesso al cantiere, ma gli operai dovranno accedere ad esso attraverso aree condominiali, esterne all'area di cantiere).

(1 – p. precedente)

Sono concetti che secondo noi vanno illustrati all'assemblea, magari – perché no? – utilizzando questa guida come sostegno. Sappiamo bene infatti che i condòmini sono sempre molto restii nell'investire in spese che ritengono (spesso a torto...) superflue.



Sugeriamo quindi che tu introduca l'obbligo per tutti i condòmini da te amministrati di una **COMUNICAZIONE PREVENTIVA dell'inizio di lavori nelle singole abitazioni.**

Il tuo RSPP dovrà poi verificare che quanto regolamentato venga rispettato. L'obbligo di supervisione e controllo in capo a te come Datore di Lavoro, resta.

Anche perché tutto quanto precedentemente detto sulla scarsa preparazione del proprietario standard resta in piedi, e facilmente anche il fastidio di dover rispettare regole da parte del suo impresario.

Conclusioni

Caro Amministratore, speriamo di averti offerto un quadro chiaro dei tuoi diritti e delle tue responsabilità, nonché una chiave di lettura utile e pratica su come organizzare il tuo cantiere e/o la tua manutenzione (ordinaria o straordinaria).

Ti ricordiamo che i nostri Ordini sono sempre a tua disposizione per aiutarti e per fornirti informazioni sia telefonicamente, sia attraverso i nostri siti, dove puoi consultare l'albo degli iscritti per cercare un professionista che ti possa aiutare.

Questa guida testimonia il nostro impegno a offrirti un servizio di qualità, che potrai ritrovare anche nei nostri iscritti.



ALLEGATO 1: SANZIONI

ex artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale

Sanzioni a carico di Committente e responsabile di lavori:

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

[Art. 90, co. 3, 4, 5]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 2.740,00 a 7.014,40 [Art. 157, co. 1, lett. a)]

Omessa verifica dell'idoneità professionale di imprese e lavoratori autonomi

[Art. 90, co. 9, lett. a)]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 1.096,00 a 52.660,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Omessa comunicazione alle imprese e/o lavoratori autonomi del nominativo dei coordinatori

[Art. 90, co. 7]

Omesso invio della notifica preliminare all'amministrazione concedente

[Art. 90, co. 9, lett. c)]

AMMENDA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]

Omesso invio del Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

[Art. 101, co. 1, primo periodo]

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]



In assenza di:

- **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**
- **Fascicolo**
- **Notifica preliminare**
- **Regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**

SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA SCIA.

Morte sul lavoro

Art. 589. C.P. – OMICIDIO COLPOSO

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la **reclusione da due a sette anni**.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **umentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici**.

Art. 590 C.P. – LESIONI PERSONALI COLPOSE

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la **reclusione da tre mesi a un anno** o della **multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, **umentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque**.

ALLEGATO 1: SANZIONI

*ex artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale*



**ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92,
93, DEL D.LGS.
81/08 E S.M.I.**

Articolo 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b. all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.



7. Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il Committente o il Responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 - b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10,

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 91

Obblighi del Coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione:
 - a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;



- b. predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
- 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

Articolo 92

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnala al committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,



o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

- f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 93

Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

EDILIZIA CIVILE

Finiture esterne

- Manto di copertura: ripassamento (riordino) con coibentazione anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto;
- Comignoli, grondaie, pluviali e faldali: riparazione e sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.);
- Manti impermeabili: riparazione o rifacimento senza modifiche estetiche;
- Orditura secondaria del tetto: riparazione e sostituzione parziale con mantenimento dei caratteri originari;
- Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- Infissi e ringhiere: riparazione e ripristino;
- Infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balastrate e ringhiere: sostituzione con elementi in tutto identici agli esistenti ammessi anche serramenti con materiali diversi purchè con medesimo disegno;
- Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi interni;
- Parti pericolanti facciata: rappezzi e ancoraggi;
- Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili): riparazione e rifacimento purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti; in particolare vanno mantenuti i disegni delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra di colori diversi.



Finiture interne

- Pavimentazioni interne: riparazione e rifacimento;
- Serramenti interni: sostituzione;
- Controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici: posa o sostituzione.

Impianti, reti e volumi tecnici

- Impianti tecnologici: realizzazione e rifacimento in locali già destinati senza modificare superfici e aperture;
- Reti e apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc.: realizzazione o rifacimento, utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture;
- Installazione deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Barriere architettoniche

- Eliminazione barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- Installazione impianti solari termici e fotovoltaici – art. 11, c. 3, D.lgs. 115/08 (impianti entro sagoma).

ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Visita ispettiva in cantiere: quali sono le (inquietanti) conseguenze?

Questo allegato spiega dettagliatamente cosa succede in caso di controlli nel cantiere e come si devono muovere sotto il profilo giuridico le figure oggetto dei verbali.

Una premessa fondamentale:

Ogni tipo di violazione in materia salute e sicurezza genera sanzioni e la presentazione di denuncia penale (quindi, ogni verbale che arriva al Committente rientra in questa casistica).

Se sono sanzioni comminate esclusivamente per il non rispetto o la violazione di norme, l'illecito penale si chiude eseguendo le prescrizioni richieste e pagando la sanzione amministrativa entro i 30 giorni dalla data del verbale.

Non si prescrive invece in alcun modo, ci teniamo a sottolinearlo, l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice penale), che vede l'apertura di un procedimento penale, partendo da un'indagine ordinata dal Magistrato competente.

Viene considerata lesione personale colposa anche una "semplice" frattura di radio/ulna, causa la sua prognosi iniziale di almeno 35 giorni.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 2539 udienza del 3 dicembre 2015 – Sulla autonoma responsabilità del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere).



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri (e nei luoghi di lavoro) è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territori e dal personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed è regolamentata dall'Art. 13 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La maggior parte dei controlli viene quindi svolta dalle ASL/USL tramite gli uffici di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, e dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, tramite il Servizio Ispezioni del Lavoro-Vigilanza Tecnica.

Ricordati che i controlli possono avvenire sempre e in qualunque momento a discrezione degli organi di vigilanza. Come abbiamo già detto, avvengono obbligatoriamente in caso di infortuni sul lavoro e incidenti.

Gli organi ispettivi intervengono spesso e volentieri anche nei seguenti casi:

- > **segnalazioni e richieste di intervento** (in particolare da parte di RLS o coordinatori per la sicurezza);
- > **attività di controllo degli enti** (ovvero controlli pianificati per settore o comparto produttivo);
- > **verifiche ispettive** su segnalazioni da parte di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli organi ispettivi svolgono le attività di vigilanza e controllo che vengono effettuate dal personale competente con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha i seguenti poteri ispettivi:

- > **Potere di accesso**, ovvero la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, tutti i luoghi di lavoro e cantieri.
- > **Potere di diffida**, ovvero la facoltà di consentire la regolarizzazione di un illecito amministrativo sanabile, assegnando un termine per eliminare le inosservanze. In caso di adempimento alla diffida il trasgressore viene "premiato" con l'ammissione al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

- > **Prescrizione obbligatoria.** Gli organi ispettivi, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. le violazioni riscontrate in sede di sopralluogo. Come abbiamo già detto, la violazione (anche sotto il profilo penale) si estingue se la sanzione (un quarto di quanto comminato nel verbale consegnato) viene pagata nei 30 giorni previsti.
- > **Potere di disposizione,** ovvero la facoltà di fare applicare norme tecniche e buone prassi, laddove queste siano state disattese, salvo il fatto che la fattispecie non costituisca reato.
- > **Potere di divieto d'esercizio o di uso,** ovvero la facoltà di sospendere, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni particolarmente rischiose per i lavoratori, singole lavorazioni, l'uso di un'attrezzatura di lavoro, o l'accesso ad un'area di lavoro, fino all'eliminazione delle irregolarità (verrà fatta nuova visita ispettiva di verifica).
- > **Potere di sequestro preventivo di beni mobili o immobili,** nei casi in cui venga ravvisato che la libera disponibilità di un bene possa protrarre o aggravare le situazioni di pericolo o in generale nei casi in cui l'oggetto del sequestro sia pericoloso in sé. In questi casi occorrono comunque il successivo provvedimento di sequestro da parte del PM, entro 48 ore, da convalidarsi nelle successive 48 ore da parte del GIP.
- > **Potere di sospensione dell'attività imprenditoriale,** quando si riscontra l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (solo per gli organi ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro), nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



Quali sono i passi da compiere a seguito della visita ispettiva?

L'iter è il seguente:

- A seguito del controllo viene rilasciato il verbale di ispezione che riporterà quanto riscontrato: le difformità rispetto alla legge e/o delle non-conformità operative, le violazioni riscontrate e le relative prescrizioni, le eventuali diffide, nonché i termini di tempo per ottemperare.
- Parallelamente, viene dato inizio alla procedura penale nei confronti delle figure coinvolte. Tale procedura viene comunque sospesa fino al termine previsto per ottemperare alle disposizioni e prescrizioni. Le figure coinvolte possono anche decidere di non ottemperare, se ritengono di non aver commesso illeciti, e aspettare l'apertura del processo penale, sede in cui presentare la propria difesa.
- Se le figure coinvolte (N.B.: il Committente è sempre coinvolto in virtù del suo ruolo) ottemperano a quanto disposto e prescritto, normalmente avviene un sopralluogo di verifica da parte degli organi ispettivi sull'effettiva esecuzione di quanto prescritto.

L'illecito penale si chiude con il pagamento della/e sanzione/i.¹ È ovvio che se, su consiglio dell'Avvocato, si decide di non procedere al pagamento, ma di aspettare l'inizio del procedimento, l'illecito si chiuderà solo dopo la chiusura del processo.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

(1) Di nuovo, ricordiamo che quanto detto non vale per l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice civile).



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Che cosa può essere oggetto di controllo nel cantiere?

TUTTO!

Le verifiche possono riguardare qualsiasi aspetto connesso con la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salubrità del cantiere e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Anche l'assenza di estintori è oggetto di sanzioni.

Nella tabella che segue sono schematizzate le possibili aree di verifica.



CONTROLLO DOCUMENTALE	<i>Adempimenti amministrativi, procedurali e autorizzativi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nomine (RSPP, addetti emergenza, ecc.)</i>• <i>Autorizzazioni e concessioni</i>• <i>Verbali formazione</i>• <i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>• <i>Documenti impianti e attrezzature</i>• <i>PSC, POS, Pi.M.U.S., ecc.</i>• <i>Verifica eventuale presenza lavoratori sprovvisti di regolare contratto</i>
FATTORI MATERIALI	<i>Rischi per la sicurezza dovuti a natura infortunistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strutture</i>• <i>Macchine</i>• <i>Impianti</i>• <i>Sostanze e preparati pericolosi</i>• <i>Incendio o esplosioni</i>
FATTORI IGIENICI E AMBIENTALI	<i>Rischi per la salute dovuti a natura igienico-ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Agenti Chimici</i>• <i>Agenti Fisici</i>• <i>Agenti Biologici</i>• <i>Ambiente (scarichi, emissioni, ecc.)</i>• <i>Fattori ergonomici</i>• <i>Condizioni di lavoro difficili</i>

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 11 APRILE 2016, N°14775

Abbattimento alberi e infortunio mortale di un estraneo. La normativa antifortunistica non si applica solo ai lavoratori subordinati

«In tema di violazione di normativa antifortunistica, per “ambiente di lavoro” deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (Sezione IV, 19 febbraio 2015, Bartoloni ed altri). Mentre è del resto pacifico che la normativa antifortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo».

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 22/03/2016

FATTO

G.E. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, quella assolutoria di primo grado – che aveva ritenuto non provata l’esistenza del nesso di causa – lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antifortunistiche, per avere, quale titolare della ditta omonima, provocato, per colpa, la morte di G.I. L’incidente era avvenuto durante le operazioni di taglio di un albero e l’addebito di colpa, pur non essendo stato provato che il deceduto fosse un lavoratore dipendente



dell'imputato, era stato ravvisato nel fatto che questi, nell'aver predisposto l'attività di abbattimento di alberi, non aveva curato la messa in sicurezza delle operazioni, sì da evitare la presenza nel sito di persone estranee (quale infine doveva ritenersi il deceduto) in un momento pericoloso quale doveva ritenersi l'operazione del taglio: per l'effetto, durante l'abbattimento ne era derivato che l'albero nel cadere finiva con il colpire il G.I. procurandogli lesioni mortali.

La Corte territoriale escludeva la responsabilità del lavoratore chiamato all'abbattimento – per il quale manteneva la soluzione liberatoria adottata dal primo giudice – sul rilievo assorbente che comunque la causa dell'evento era da ricondursi alla inosservanza in materia prevenzionale addebitata all'imputato.

La causa dell'incidente – pur nella rappresentata difficoltà di una ricostruzione esatta della dinamica dell'incidente – era ricollegata alla caduta dell'albero e all'effetto "rimbalzo" in terra dello stesso: evenienza possibile e prevedibile e non certo eccezionale.

Si articolano quattro motivi.

Con il primo si contesta la violazione dell'articolo 521 c.p.p., sul rilievo della pretesa difformità tra la contestazione (basata sulla qualifica di lavoratore del deceduto e quindi sull'omessa osservanza della normativa cautelare posta a tutela dei lavoratori] e la condanna [il deceduto, difettando prova certa che si trattasse di lavoratore, si è ritenuto essere un estraneo che si era trovato in sede di lavoro, con un addebito calibrato sull'inosservanza dell'obbligo di impedire l'accesso al sito di persone diverse dai lavoratori).

Poi, con diversi argomenti, si censura il giudizio di responsabilità.

Si sostiene in proposito il mancato puntuale accertamento circa il luogo che avrebbe dovuto essere effettivamente interdetto e circa la posizione dell'infortunato. Sotto questo profilo, si sostiene che la Corte territoriale, proprio ammettendo la difficoltà di una esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente, contraddittoriamente avrebbe però affermata la colpa del prevenuto.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
*Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*

Si sostiene inoltre l'eccezionalità (con conseguente effetto interruttivo del nesso causale) dell'effetto "rimbalzo" del tronco, contestandosi il giudizio opposto di prevedibilità formalizzato in parte motiva.

Infine proprio in ragione del coinvolgimento nell'infortunio di estraneo si sostiene l'insussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 589 c.p., con effetti sulla prescrizione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Quanto alla prima doglianza, vale ricordare il principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sezioni unite, 15 luglio 2010, Carelli). In ogni caso, comunque, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'articolo 111, comma 3, della Costituzione, e dall'articolo 6 CEDU, commi 1 e 3, lettere a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, impone di ritenere che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato "a sorpresa" dovendosi garantire il rispetto della regola del contraddittorio. Ciò che si verifica in due situazioni: allorché l'imputato o il suo difensore abbia avuto nella fase di merito la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione o allorché la diversa qualificazione giuridica appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico oggetto del



procedimento ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta inevitabilmente l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica, una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (Sezione V, 7 ottobre 2014, S.).

È principio qui calzante ove si consideri che la questione dell'essere o no il deceduto dipendente dell'imputato è stata oggetto di precipuo approfondimento sia in primo che in secondo grado, e su tale questione la difesa ha potuto ampiamente interloquire.

A ciò dovendosi aggiungere, vertendosi in tema di reati colposi, l'altro principio secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (di recente, Sezione IV, 4 dicembre 2014, Paolini).

È principio parimenti calzante, da cui deriva la corretta affermazione di responsabilità in ordine a profili di colpa ampiamente oggetto di contestazione.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*

Parimenti corretta l'affermazione di responsabilità articolata pur in assenza di prova del rapporto di dipendenza del deceduto.

In punto di condotta colposa va infatti ricordato che, proprio in tema di violazione di normativa antifortunistica, per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (Sezione IV, 19 febbraio 2015, Bartoloni ed altri).

Mentre è del resto parimenti pacifico che la normativa antifortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo (Sezione III, 3 marzo 2009, Girotti ed altro).

Proprio dal fatto che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'Impresa, consegue (e ciò rileva per contrastare il motivo di censura che invoca l'intervenuta prescrizione) che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il



nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (situazioni queste ultime qui non verificatesi]. Corretta e satisfattivamente motivata è la decisione anche in punto di nesso causale.

Vale osservare che la rilevata impossibilità di ricostruire le modalità dell'abbattimento non ha impedito – con il conforto del resto dello stesso accadimento materiale – di fondare convincentemente [e non contraddittoriamente] l'addebito sull'impropria presenza del deceduto sul sito e sulla conseguente inosservanza delle regole cautelari da parte dell'imputato [rilevante, quest'ultima, ai fini dell'apprezzamento della causalità della colpa). Si tratta di valutazioni indipendenti che reggono il vaglio di legittimità.

Vale ancora osservare che è stato parimenti escluso in modo affatto illogico che l'effetto di “rimbalzo” del tronco possa costituire evenienza imprevedibile, trattandosi anzi di situazione non “eccentrica rispetto al rischio” che il garante è chiamato a governare in ipotesi del tipo di che trattasi. In ricorso neppure si spiega per quale ragione un'evenienza quale quella di interesse dovrebbe invece ritenersi anomala ed imprevedibile.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 22 marzo 2016.

COMMENTO

Due sono gli importanti insegnamenti che discendono dalla lettura di questa sentenza del Supremo Collegio e che riguardano, in primis, l'individuazione di quello che deve considerarsi ambiente di

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati

lavoro ai fini della normativa antifortunistica; in secundis, l'applicazione della normativa antifortunistica che deve estendersi nei confronti non solo dei lavoratori subordinati, ma anche dei lavoratori ad essi equiparati e ad ogni soggetto che potenzialmente, pur non rientrando in alcuna della precedenti categorie, potrebbe venirsi a trovare nel luogo di lavoro e quindi nella situazione di pericolo ad esso connessa.

In materia antifortunistica, ha sostenuto il Supremo Collegio, per ambiente di lavoro va inteso tutto quello spazio o luogo all'interno del quale l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nella zona ove sono posti i macchinari e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.

In applicazione di tale principio, il Supremo Collegio riteneva responsabile di omicidio colposo per violazione della normativa antifortunistica il titolare di una ditta, incaricata di svolgere l'attività di abbattimento alberi, per non essersi curato di aver messo in sicurezza il perimetro all'interno del quale stavano operando i propri dipendenti, così da consentire l'accesso all'"ambiente di lavoro" (come sopra definito) ad un soggetto terzo-estraneo, deceduto a causa del rimbalzo a terra dell'albero, conseguentemente alla suddetta operazione di abbattimento svolta dai propri dipendenti.

Come insegna il Supremo Collegio, la normativa antifortunistica si pone come obiettivo la tutela di ogni soggetto che, finanche estraneo ad un rapporto di lavoro propriamente inteso e a prescindere da qualsiasi diretta dipendenza con il titolare dell'impresa, possa venirsi a trovare a contatto con l'ambiente di lavoro, ivi comprese le insidie e i pericoli ad esso connessi.

Il Supremo Collegio riteneva, pertanto, provata la penale responsabilità del titolare dell'impresa del reato di omicidio colposo connesso alla violazione della normativa antifortunistica in quanto:

- *doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra la condotta del titolare dell'impresa e l'evento morte, in applicazione dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.: il titolare dell'impresa, in ragione della posizione di garanzia rivestita, aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento anche riferi-*



mento ad un soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro;

- *la presenza del soggetto passivo estraneo non poteva ritenersi certamente atipica, anormale ed eccezionale in quanto l'imputato avrebbe ben potuto e dovuto prevedere tale evenienza e avrebbe dovuto adottare le misure idonee ad evitare eventi come quelli verificatesi;*
- *l'effetto "rimbalzo" a terra del tronco non poteva certamente costituire evenienza imprevedibile e anomala in considerazione del fatto che, per il tipo di attività svolta, deve e doveva considerarsi situazione "eccentrica rispetto al rischio" cui il titolare dell'impresa aveva l'obbligo giuridico di impedire.*

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
11 APRILE 2016, N°14775
Abbattimento alberi e infortunio
mortale di un estraneo. La normativa
antifortunistica non si applica solo
ai lavoratori subordinati*



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 01 GIUGNO 2011, N. 22239

Responsabilità dell'amministratore di condominio per la caduta dalle scale durante le operazioni di pulizia

Responsabilità dell'amministratore di condominio per la morte del Pa., caduto nella tromba delle scale durante le operazioni di pulizia: all'imputato, in veste di Datore di Lavoro della vittima, viene contestato di non aver adeguato i parapetti delle scale dove il Pa. svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26, comma 1, lettera b), che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere "perché il fatto non costituisce reato" – Ricorre in Cassazione la parte civile – La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale di Roma.

«L'infortunio, come detto, si verificò nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal Pa., addetto alle pulizie delle scale del condominio del quale il Te. era l'amministratore: il parapetto della scala aveva pertanto la funzione di proteggere il Pa. dal rischio di caduta dall'alto nel corso della sua attività lavorativa. Orbene, pur se si volesse accreditare l'ipotesi prospettata dai verbalizzanti secondo cui il Pa. potrebbe essere caduto avendo perso l'equilibrio sporgendosi dal parapetto nel tentativo di rimuovere una ragnatela, non potrebbero ravvisarsi connotazioni di abnormità in una tale condotta, trattandosi comunque di comportamento strettamente collegato alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa in concreto svolta: proprio per la mancanza di prove testimoniali circa la dinamica dell'incidente, ed ancora con riferimento quindi alla mera ipotesi della caduta per perdita di equilibrio, non può certo escludersi allo stato degli atti che un parapetto alto almeno un metro, come imposto dalla legge, avrebbe potuto costituire per il Pa. un ostacolo idoneo ad impedirgli di sporgersi pericolosamente nel vuoto; e comunque appare situazione certamente meritevole di un approfondimento dibattimentale, che permetterebbe l'acquisizione di un adeguato compendio probatorio



(perizia, esperimento giudiziale, ecc.) la cui prospettiva non è stata in alcun modo considerata dal GUP il quale ha invero ritenuto superfluo il dibattito con formulazione assertiva basata unicamente su mere ipotesi prospettate in sede investigativa».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FOTI Giacomo – Consigliere
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PA. MA. N. IL (Omissis) c/P. CIVILE
TE. LU. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 19449/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 21/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi che ha chiesto annullamento con rinvio;
udito il difensore della parte civile avv. IOPPOLI Vincenzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese;
uditi i difensori del Te., avv. Staderini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e l'avv. Melucco che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
*Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere "perché il fatto non costituisce reato" nei confronti di Te. Lu. accusato di avere cagionato per colpa la morte di Pa. Ro.

Al Te., amministratore del condominio sito in (Omissis), e quindi Datore di Lavoro di Pa. Ro., pulitore presso il medesimo condominio, era stato addebitato di aver cagionato la morte del Pa. – caduto nelle trombe delle scale durante le operazioni di pulizia – per colpa generica, nonché per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per non aver adeguato i parapetti delle scale dove il Pa. svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26, comma 1, lettera b), che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro.

Il giudicante osservava quanto segue: a) il decesso del Pa. andava inserito certamente in un contesto lavorativo, posto che il Pa. era intento alle sue mansioni allorquando era precipitato lungo la tromba delle scale; b) il parapetto delle scale presentava un'altezza inferiore a quella stabilita dalla legge: dopo il tragico incidente, il corrimano incriminato era stato rialzato di quei centimetri necessari a raggiungere la misura minima imposta dalla legge; c) non vi era alcun elemento che lasciasse intendere che la morte del Pa. potesse essere stata da lui stesso voluta, o determinata da condotte dolose riferibili a terzi; d) non era stato possibile ricostruire l'esatta dinamica della caduta del Pa., né la stessa appariva ricostruibile in mancanza di testimoni o di qualsiasi altro elemento utile al riguardo: non era stato possibile, dunque, individuare le cause che avevano determinato la caduta del Pa., e doveva escludersi che il dibattimento avrebbe potuto consentire l'individuazione di tali cause; e) pur non essendovi traccia di un eventuale fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l'attività lavorativa e la morte del lavoratore, non vi era tuttavia neppure alcun elemento idoneo a corroborare l'esistenza di tale nesso di causalità; f) le modalità dell'infortunio del Pa. risultavano in parte oscure ed un eventuale dibattito non avrebbe potuto chiarirle; g) non appariva condivisibile la tesi delle parti civili circa l'asserita ravvisabilità di una sorta di automatismo



tra la violazione antinfortunistica accertata e la responsabilità penale a titolo di omicidio colposo per il Datore di Lavoro, “sul presupposto che, a prescindere dalla dinamica dell’incidente, l’altezza del parapetto serve proprio a prevenire le cadute ed a garantire la incolumità delle persone dal pericolo di perdita di equilibrio, qualunque origine essa abbia” (così testualmente a p. 5 della sentenza); h) nel caso di specie non poteva dirsi acquisita la “certezza processuale” – secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese – che “ove quel corrimano fosse stato alto un metro, il signor Pa. non sarebbe precipitato, e viceversa che la sua morte sarebbe derivata necessariamente dalla presenza di un parapetto inferiore all’altezza minima prescritta”, e non poteva non rilevarsi “da un lato, come anche un parapetto di un metro non rappresenti un ostacolo insormontabile; dall’altro come un parapetto di 84 centimetri possa comunque assicurare una certa protezione dal rischio di caduta” (così, ancora letteralmente a p. 5 della sentenza); conclusivamente, l’eventuale istruttoria dibattimentale non avrebbe portato, sulla base degli elementi raccolti, ad affermare la responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli, posto che la accertata violazione antinfortunistica sarebbe stata contrastata dall’esito degli accertamenti compiuti dagli ispettori del lavoro e da una “certa lacunosità delle prove assunte” (per come si legge testualmente a p. 6 della sentenza), anche per il mancato espletamento di esami autoptici interni.

Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Pa.Ma. denunciando vizio motivazionale sotto plurimi profili e con argomentazioni che, caratterizzate anche dal richiamo di precedenti di questa Corte, possono così sintetizzarsi: a) il giudicante sarebbe incorso in errore nel sottovalutare la valenza della violazione antinfortunistica contestata al Te. ed invero la norma violata stabilisce un’altezza minima del parapetto, “proprio sul presupposto – logico e giuridico – che in assenza di tale altezza minima, la perdita di equilibrio del lavoratore non trovi protezione dalla successiva caduta” (così testualmente a p. 13 del ricorso), a nulla rilevando l’origine della perdita di equilibrio; b) una volta accertata la violazione di una norma antinfortunistica ed accertato altresì che proprio l’evento previsto dalla norma si è verificato, il nesso causale tra la violazione di legge e l’evento dovrebbe ritenersi presunto; c) un fattore eccezionale, idoneo a far venir meno il nesso di causalità tra violazione della norma antinfortunistica ed evento – non indivi-

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
Responsabilità dell’amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
*Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

duabile in un eventuale malore del lavoratore, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avrebbe potuto individuarsi, nella concreta fattispecie, unicamente in un omicidio o nel suicidio del lavoratore: ma tali ipotesi sono state escluse dallo stesso giudice nell'impugnata sentenza, e, peraltro, le dichiarazioni rese dai condomini dello stabile e le circostanze oggettive accertate dagli investigatori dopo l'incidente non accrediterebbero siffatte supposizioni; d) l'affermazione contenuta nel rapporto della Polizia Giudiziaria, circa l'asserita non riferibilità dell'evento alla violazione della normativa antinfortunistica addebitata al Te., sarebbe del tutto apodittica e priva di qualsiasi motivazione, non essendo stato spiegato perché l'altezza del parapetto, inferiore di 16 cm. rispetto all'altezza prevista dalla legge, non sarebbe rapportabile alla precipitazione del Pa. nel vuoto; nè rileverebbe il motivo dello sbilanciamento del Pa. – individuato dai verbalizzanti in via di mera presunzione in un'operazione del tipo asportazione di una ragnatela, da eseguire con sbilanciamento nel vuoto del vano scala – non potendo l'idoneità dei mezzi di prevenzione, prescritti dalla legge, essere rapportata a situazioni particolari, ma dovendo essere tale da evitare infortuni ai lavoratori in ogni caso ed in tutte le situazioni che possano verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa. Hanno depositato distinte memorie i due difensori del Te. – avvocati Marzia Maria Melucco e Claudio Staderini – con articolate argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso ed a valorizzare le considerazioni svolte dal GUP nel percorso argomentativo dell'impugnata sentenza.

DIRITTO

In primo luogo va rilevato che la legittimazione della ricorrente all'impugnazione deriva esplicitamente dal disposto di cui all'articolo 90 codice di rito, comma 3 secondo cui “qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti”.

Ciò posto, alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all'esame delle censure poste a fondamento del ricorso.

Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della fina-



lità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare quale oggi si presenta all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l'articolo 425, comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento) – l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio.

Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati.

La risposta è negativa. Ed invero, mette conto sottolineare che, come dedotto dalla ricorrente, nella stessa sentenza impugnata risulta evidenziato quanto segue: 1) l'accertata (e non contestata) violazione della norma cautelare da parte dell'amministratore del condominio (altezza del parapetto delle scale inferiore a quella prevista dalla legge); 2) il ritenuto collegamento dell'infortunio con l'espletamento dell'attività lavorativa della vittima; 3) la mancanza di elementi oggettivi tali da indurre ad ipotizzare un suicidio o un omicidio; 4) la mancanza in atti di un qualsivoglia fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l'espletamento dell'attività lavorativa e la morte del lavoratore. Il GUP ha tuttavia ritenuto superflua la verifica dibattimentale, muovendo dal rilievo dell'asserita impossibilità di ricostruire l'esatta dinamica della caduta del Pa. "considerato che nessuna persona era presente nè ha saputo comunque riferire qualcosa di rilevante in proposito" (p. 4 della sentenza), e ritenendo plausibile l'ipotesi formulata nella fase iniziale delle indagini secondo cui il Pa. potrebbe aver perso l'equilibrio sporgendosi eccessivamente per rimuovere talune ragnatele.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 giugno 2011, n. 22239
*Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

L'infortunio, come detto, si verificò nell'ambito dell'attività lavorativa svolta dal Pa., addetto alle pulizie delle scale del condominio del quale il Te. era l'amministratore: il parapetto della scala aveva pertanto la funzione di proteggere il Pa. dal rischio di caduta dall'alto nel corso della sua attività lavorativa. Orbene, pur se si volesse accreditare l'ipotesi prospettata dai verbalizzanti secondo cui il Pa. potrebbe essere caduto avendo perso l'equilibrio sporgendosi dal parapetto nel tentativo di rimuovere una ragnatela, non potrebbero ravvisarsi connotazioni di abnormità in una tale condotta, trattandosi comunque di comportamento strettamente collegato alle mansioni espletate ed all'attività lavorativa in concreto svolta: proprio per la mancanza di prove testimoniali circa la dinamica dell'incidente, ed ancora con riferimento quindi alla mera ipotesi della caduta per perdita di equilibrio, non può certo escludersi allo stato degli atti che un parapetto alto almeno un metro, come imposto dalla legge, avrebbe potuto costituire per il Pa. un ostacolo idoneo ad impedirgli di sporgersi pericolosamente nel vuoto; e comunque appare situazione certamente meritevole di un approfondimento dibattimentale, che permetterebbe l'acquisizione di un adeguato compendio probatorio (perizia, esperimento giudiziale, ecc.) la cui prospettiva non è stata in alcun modo considerata dal GUP il quale ha invero ritenuto superfluo il dibattimento con formulazione assertiva basata unicamente su mere ipotesi prospettate in sede investigativa.

La mancata acquisizione, nella fase delle indagini preliminari, di concreti elementi idonei a ricostruire la dinamica dell'incidente in termini di certezza, non appare dunque sufficiente, di per sé, a ritenere superflua la verifica dibattimentale, a maggior ragione a fronte dell'accertata violazione della normativa antinfortunistica che – è bene ribadirlo – per la sua natura (altezza del parapetto inferiore a quella stabilita dalla legge) potrebbe avere avuto un ruolo nella caduta del Pa. dall'alto.

In sostanza, ad avviso del Collegio il giudicante ha seguito un percorso motivazionale connotato da illogicità e contraddittorietà, tenuto conto della natura dell'udienza preliminare; la peculiarità del mortale infortunio "de quo", e quanto emerso nella fase delle indagini, non accreditavano una valutazione prognostica (in termini di ragionevole prevedibilità) di superfluità dell'ulteriore verifica del giudizio, giustificabile solo in presenza di un compendio probatorio da considerarsi irrimediabilmente statico ed insuscettibile di evoluzione, secondo il consolidato indirizzo interpretativo deline-



atosi nella giurisprudenza di questa Corte: “il giudice dell’udienza preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato – in forza di quanto disposto dall’articolo 425 c.p.p., comma 3, nel testo modificato dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, articolo 23, comma 1, – anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall’ultima parte dell’articolo 425 citato, comma 3, allorchè detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne consegue che l’insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicchè correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte” (in termini, “ex plurimis”, Sez. VI, 16 novembre 2001, Acampora, RV 221303).

Per completezza argomentativa, e tenuto conto che si verte in ipotesi di infortunio sul lavoro, è bene ricordare taluni tra i più significativi principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità, anche perché il GUP ha prospettato che la caduta del Pa. nel vuoto potrebbe essere stata conseguenza di uno sbilanciamento del Pa. determinato dal tentativo di rimuovere una ragnatela.

Il compito del Datore di Lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure.

La prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente altrui, non rileva allorchè chi la invoca versa in re illecita, per non avere negligenzemente impedito l’evento lesivo; giova ricordare al riguardo che le Sezioni Unite di questa Corte ebbero modo di precisare che il Datore di Lavoro ha il dovere di accertarsi che l’ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. – dep. 11/03/1999 - Rv. 212577). Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perché vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti, una condotta anomala ed inopinata; chi

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 GIUGNO 2011, N. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 GIUGNO 2011, N. 22239
*Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui, così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: "In tema d'infortuni sul lavoro, il principio d'affidamento va temperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il Datore di Lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui" (in termini, Sez. IV, n. 22622 del 29/04/2008 Ud. – dep. 05/06/2008 – Rv. 240161).

Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili: di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace.

Giova precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini, Sez. IV, 14 dicembre 1984, n. 11043; in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. IV, n. 4784 del 13/02/1991 – dep. 27/04/1991 – imp. Simili ed altro, RV. 187538). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. IV, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. – dep. 09/03/2007 – Rv. 236109 imp.: Masi e altro). Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui



al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 26, comma 1, lettera b) e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel Decreto legislativo n. 81, Allegato 4, punto 1.7.2.1.

In presenza dell'impugnazione della sola parte civile, deve essere poi affrontata la questione dell'individuazione del giudice del rinvio nel caso di annullamento, vale a dire se in sede civile o penale.

Innanzitutto va sottolineato che, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 428 c.p.p. dalla Legge n. 46 del 2006, la parte civile può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa. Nella concreta fattispecie, detta coincidenza sussiste in forza del comma terzo dell'articolo 90 c.p.p., cui in precedenza già si è avuto modo di accennare, in virtù del quale, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, ai prossimi congiunti sono attribuiti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa. Questo Collegio è dell'avviso che il ricorso della persona offesa costituita parte civile, previsto dall'articolo 428 c.p.p. (quale modificato dalla novella del 2006) deve ritenersi preordinato alla tutela degli interessi penali della persona offesa, come del resto già affermato nella giurisprudenza di questa Corte con plurime decisioni, e come condivisibilmente precisato anche dalle Sezioni Unite: "Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 46 del 2006 all'articolo 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Gup che ha emesso la sentenza impugnata" (sez. U., n. 25695 del 29/05/2008 Cc. – dep. 24/06/2008 – rv. 239701).

Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice penale dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Talune precisazioni si impongono in relazione alla richiesta avanzata dalla parte civile, all'esito dell'odierna udienza, di condanna del Te. alla rifusione delle spese in favore della parte civile stessa: osserva il Collegio che nessuna statuizione deve essere adottata in proposito, proprio in

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 GIUGNO 2011, N. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 GIUGNO 2011, N. 22239
*Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia*

considerazione della natura dell'impugnazione della parte civile - avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata ex articolo 425 c.p.p. – prevista e consentita, come sopra evidenziato, esclusivamente agli effetti penali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale di Roma.

COMMENTO

Oggetto della sentenza in esame è l'infortunio che vedeva la morte di un dipendente addetto pulitore del condominio, cui per l'appunto erano stati affidati i lavori di pulizia della scale del condominio Y – di cui Tizio era amministratore –, per caduta dalla tromba delle scale nel corso delle suddette operazioni. Nel caso di specie, Tizio veniva accusato di aver cagionato la morte del dipendente per colpa generica, nonché per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza de luoghi di lavoro per non aver adeguato i parapetti delle scale all'altezza richiesta di almeno un metro – parametro richiesto dall'art. 26 del DPR n. 547/1955.

La sentenza in oggetto muove da una serie di presupposti che costituirebbero il fondamento della responsabilità penale dell'amministratore di condominio (Datore di Lavoro del dipendente deceduto):

- *violazione della norma cautelare da parte del Datore di Lavoro, per non aver adeguato l'altezza del parapetto al parametro di legge;*
- *collegamento tra l'attività lavorativa della vittima e l'infortunio;*
- *mancaza di elementi oggettivi da far ipotizzare un suicidio od omicidio;*
- *mancaza di qualsiasi fattore eccezionale atto ad interrompere il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'infortunio.*

Come può leggersi dal testo della sentenza, se è vero che il lavoratore potrebbe essere deceduto per la perdita di equilibrio nel tentativo di rimuovere una ragnatela, allora parimenti è vero che tale



condotta non può certamente considerarsi abnorme: si trattava pur sempre di un comportamento strettamente collegato alle mansioni lavorative affidatigli e all'attività da lui concretamente svolta.

Peraltro, come osserva il Supremo Collegio, l'adeguamento del parapetto al parametro di legge avrebbe potuto costituire ostacolo idoneo ad impedire al lavoratore di sporgersi nel vuoto e trovare la morte.

Deve ricordarsi al riguardo che le Sezioni Unite ebbero modo di precisare che il **Datore di Lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.**

Richiamando poi un principio oramai consolidato, sottolineava come **chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui.**

Viene inoltre ribadita:

- la finalità ultima della normativa in materia antinfortunistica ossia la salvaguardia dell'incolumità del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le misure specifiche si riferiscono;
- l'ambito di applicazione della normativa antinfortunistica, i cui destinatari non sono solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti ma anche gli stessi operai.

Tuttavia, l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, il cui comportamento potrà avere un qualche rilievo solo nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, dirigenti e/o preposti abbiano adempiuti alle prescrizioni di loro competenza.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
01 GIUGNO 2011, N. 22239
Responsabilità dell'amministratore
di condominio per la caduta dalle
scale durante le operazioni di pulizia



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) *Infortuni sul lavoro*
Prevenzione in genere

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 29 MARZO 2016, N. 24692 (rv. 267230)

Infortuni sul lavoro – prevenzione in genere

LAVORO – Prevenzione infortuni – Destinatari delle norme – Appalto – Responsabilità dell'appaltatore – Fase successiva all'ultimazione dei lavori – Cessazione della posizione di garanzia – Esclusione – Ragioni – Fattispecie

L'appaltatore di lavori, in base al principio del “neminem laedere”, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva ommesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l'accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore). (Rigetta, App. Ancona, 07/07/2014).

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 29/03/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 30/9/2008, il tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, tra le altre statuizioni, ha condannato N.G. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di omicidio colposo commesso ai danni di P.A., in (Omissis), il (Omissis).

All'imputato era stata originariamente contestata la violazione delle norme di colpa specifica parzialmente richiamate nel capo d'imputazione, per aver ommesso, in qualità di titolare dell'impresa di costruzioni che aveva realizzato la tromba dell'ascensore all'interno dello stabile sito in via (Omissis)



sis), via (Omissis), di garantire la sicurezza del ridotto vano ascensore con mezzi idonei a impedire l'accesso, essendosi limitato a predisporre (in assenza di una cabina elevatrice al suo interno) esclusivamente un bancale di appena 95 centimetri, facilmente scavalcabile, senza segnalare la presenza di zone di pericolo e omettendo di predisporre gli accorgimenti necessari e, in particolare, idonei parapetti e coperture per impedire la caduta delle persone nelle aperture esistenti sul suolo, nonché l'aspirazione dell'acqua piovana stagnante nel vano a causa delle piogge. E ciò, nonostante l'ulteriore intervento dell'impresa dell'imputato nel vano ascensore, alla fine dell'agosto del 2005, per il recupero di alcuni ferri.

A causa di detta condotta colposa, in data (Omissis), il piccolo P.A. (di cinque anni e dell'altezza di 107 centimetri), al presumibile fine di recuperare un pallone che si trovava sul fondo del vano ascensore pieno d'acqua piovana per una profondità di 130 centimetri con presenza di detriti di polistirolo che rendevano non riconoscibile l'esistenza del pericolo, prospettando lo specchio d'acqua esistente come un apparente piano di cemento, precipitava all'interno del vano dopo aver scavalcato un tavolato di circa 95 centimetri posto a protezione dello stesso, così finendo per annegare e trovare la morte anche in ragione della temperatura assai bassa dell'acqua.

2. Su appello, tra gli altri, dell'odierno imputato, con sentenza resa in data 7/7/2014, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del N. in ragione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, confermando nel resto le statuizioni civili a suo carico.

3. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il N., sulla base di tre motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente proceduto alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva contestata all'imputato e l'evento lesivo oggetto di esame, essendovi pervenuta sulla base di una travisata interpretazione degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, con

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere*



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere*

particolare riguardo agli elementi di prova riferiti al tema dell'irrelevanza causale dell'omessa collocazione di segnali di pericolo in prossimità del vano ascensore, avuto riguardo all'età della vittima (che in nessun caso avrebbe potuto percepire la valenza interdittiva di segnali convenzionali a lui verosimilmente sconosciuti), o al luogo in cui detti segnali avrebbero dovuto essere collocati, ossia in corrispondenza di un passaggio ove il piccolo A. non era in alcun modo transitato, unitamente alla madre che lo accompagnava e che lo aveva, viceversa, sconsideratamente lasciato solo durante la sua visita al locale supermercato.

Quanto all'unico e originale profilo di colpa addebitato all'imputato in sede d'accusa (relativo all'omessa adozione delle dovute cautele in corrispondenza del vano ascensore), osserva il ricorrente come i giudici del merito abbiano totalmente trascurato di rilevare la decisiva circostanza costituita dagli interventi professionali succedutisi ad opera di altri soggetti, in corrispondenza del vano ascensore, in epoca posteriore alla definitiva riconsegna del cantiere da parte dell'imputato, allorchè erano state adottate dal N. tutte le misure idonee a cautelare i pericoli indotti dall'apertura del vano ascensore, ivi compresa la definitiva pulitura del vano prima che venisse invaso dall'acqua piovana.

Nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, l'evento lesivo oggetto di giudizio avrebbe dovuto essere integralmente ricondotto alla responsabilità della madre del piccolo A., avendo la stessa colpevolmente trascurato di vigilare sul figlio per un tempo incredibilmente lungo, sì da determinare la definitiva risoluzione del nesso di causalità tra l'eventuale condotta colposa dell'imputato (peraltro inesistente) e il decesso del bambino.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere entrambi i giudici del merito omissivo di approfondire adeguatamente la valenza causale della condotta omissiva della madre della vittima, senza trarne le dovute conclusioni in ordine alla esclusione di alcuna responsabilità in capo all'imputato, anche in relazione alle statuizioni civili adottate.

3.3. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, l'imputato si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel disporre la concessione di una provvisoria in favore delle



parti civili (non concessa in primo grado), pur avendo la stesa corte dichiarato l'inammissibilità del relativo appello incidentale.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato.

Osserva il collegio come, attraverso i primi due motivi illustrati con l'odierna impugnazione, il N. abbia circoscritto il proprio discorso critico sulla sentenza impugnata a una discordante lettura delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in difformità rispetto alla complessiva ricostruzione operata dai giudici di merito, limitandosi a dedurre i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (peraltro, in modo solo parziale, selettivo e non decisivo), senza farsi carico della complessiva riconfigurazione dell'intera vicenda sottoposta a giudizio, sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, la Corte d'appello (sulla scia del discorso giustificativo dettato dal primo giudice) ha ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa. In particolare, il ricorrente si è limitato a una mera rivalutazione in fatto degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, integrandone la rilettura con il richiamo di taluni passaggi testimoniali parziali, senza procedere a una completa riproposizione di tutte le testimonianze ritenute in ipotesi idonee a evidenziare l'obiettivo travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l'introduzione, nella motivazione, di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass.,

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) *Infortuni sul lavoro*
Prevenzione in genere

Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893). Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. IV, n. 35683/2007, Rv. 237652).

Sotto altro profilo, con riguardo alla valutazione e all’interpretazione delle risultanze testimoniali valorizzate dai giudici del merito, osserva il collegio come secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della correttezza e della logicità della motivazione della sentenza, non occorre che il giudice di merito dia conto, in essa, della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (cfr. Cass., Sez. I, n. 1685/1998, Rv. 210560; Cass., Sez. VI, n. 11984/1997, Rv. 209490), sempre che non emergano (evenienza da escludersi nel caso di specie) elementi obiettivi idonei a giustificare il ricorso di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato.

Tale principio, in particolare, appare coerente con il circoscritto orizzonte riservato all’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Conviene sul punto insistere nel rilevare l’estraneità, alle prerogative del giudice di legittimità, del potere di procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata,



valutazione delle risultanze processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 6402/1997, Rv. 207944, ed altre di conferma).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come il ritorno dell'impresa dell'imputato (mediante un proprio dipendente) sul vano ascensore de quo, attorno alla fine dell'agosto del 2005, con la conseguente modificazione dei luoghi intervenuta dopo la consegna definitiva dei lavori, avesse determinato una sostanziale estensione della posizione di garanzia dell'imputato anche in relazione a quel successivo intervento, avendo il dipendente dell'impresa di quest'ultimo nuovamente riconsegnato il cantiere alla committenza in una condizione di obiettivo pericolo, segnatamente per aver trascurato di cautelare adeguatamente l'accesso al vano ascensore reso ancora possibile dalle caratteristiche della precaria e insufficiente chiusura apposta.

Varrà sul punto richiamare il principio già in precedenti occasioni affermato nella giurisprudenza di questa corte di legittimità, ai sensi del quale l'appaltatore di lavori edili, in base al principio del *neminem laedere*, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano (o debbano essergli) note (cfr. Sez. IV, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013, Rv. 259084; Sez. IV, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013, Rv. 259084).

Quanto alla pretesa incidenza risolutiva, sul piano causale, della condotta della madre del bambino deceduto, del tutto correttamente la Corte d'appello ne ha escluso il carattere eccentrico, rispetto all'ambito dei rischi gestiti dal garante, essendo, l'evento lesivo verificatosi, esattamente quello in relazione al quale la condotta alternativa corretta omessa dall'imputato (relativa all'adeguata assicurazione cautelare dell'accesso al vano ascensore, tale da escluderne l'agevole praticabilità) avrebbe dovuto porsi come elemento impeditivo. In tema, è appena il caso di richiamare le persuasive argomentazioni di recente sostenute nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'effetto interruttivo della causalità (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 c.p., comma 2) dev'essere circoscritto alle sole circostanze o condotte che introducano un rischio nuovo o

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere

comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, sì che l'intervento di tale fattore assume un rilievo concausale determinante e di significato tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/201, Espenhahn, passim).

5. Parimenti privo di fondamento deve ritenersi il terzo motivo d'impugnazione illustrato dall'imputato.

Osserva al riguardo il collegio come il contrasto di giurisprudenza sul punto in passato verificatosi, sul tema relativo alla liquidabilità, da parte dei giudici d'appello, della provvisionale non concessa dal giudice di primo grado in assenza di impugnazione della parte civile (o, a fortiori, come nella specie, in caso di inammissibilità della stessa), pena la violazione del principio del divieto della reformatio in peius (per la liquidabilità v., ex plurimis, Sez. I, Sentenza n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249961;

contra Sez. I, Sentenza n. 13545 del 04/02/2009, Rv. 243132), si presti ad essere agevolmente superato, ad avviso del collegio, in forza della considerazione – da ritenersi ineludibile sul piano dei meccanismi d'indole processuale – secondo cui l'istanza rivolta al conseguimento di una somma di danaro a titolo di provvisionale non vale a integrare gli estremi per la proposizione di una domanda autonoma (in particolare sotto il profilo di un'autosufficiente considerazione dei requisiti della causa petendi e del petitum indipendenti dalla proposizione della principale domanda risarcitoria estesa all'an e al quantum), essendosi il legislatore del codice di rito limitato alla prevista formulazione, ad opera dell'interessato, di un'istanza per la concessione di una somma a titolo di provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.).

Proprio il rilievo della mancata integrazione degli estremi per la proposizione di un'autonoma domanda vale ad assicurare la proponibilità di detta istanza in ogni momento, da parte dell'interessato (financo per la prima volta in grado di appello), senza che il relativo accoglimento, da parte del giudice di secondo grado (sulla premessa della già avvenuta condanna dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede), valga ad integrare la violazione del principio del



divieto della reformatio in peius (v., in termini Sez. IV, Sentenza n. 31229 del 28/5/2015, Bertin, n.m.; nonché Sez. III, Sentenza n. 42684 del 07/05/2015, Rv. 265198).

6. All'accertamento dell'infondatezza dei motivi d'impugnazione segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016.

COMMENTO

La sentenza in oggetto muove le mosse da un principio di retaggio storico in forza del quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica, principio del "neminem laedere" posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale.

Nel caso di specie, Tizio, titolare di un'impresa di costruzioni che aveva realizzato la tromba dell'ascensore delle scale all'interno di uno stabile, aveva omesso di garantire la sicurezza del ridotto vano con mezzi idonei ad impedirne l'accesso senza adottare misure idonee a segnalare la situazione di pericolo e senza neppure predisporre gli accorgimenti necessari, così da cagionare la morte di Caio, bambino di anni 5.

Caio, invero, senza essersi reso conto di alcuna situazione di pericolo, al fine di recuperare un pallone che si trovava sul fondo del vano ascensore colmo di acqua piovana, vi precipitava all'interno finendo per annegare e trovare la morte. A distanza di qualche tempo, un dipendente della ditta tornava sul luogo del fatto per ritirare alcuni ferri lasciati in occasione dei lavori.

Il Supremo Collegio, nel suo articolato iter argomentativo, così si esprimeva:

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 MARZO 2016, N. 24692
(rv. 267230) Infortuni sul lavoro
Prevenzione in genere

- *il ritorno dell'impresa di Tizio (per il tramite di un proprio dipendente) sul vano dell'ascensore in esame, con modificazione dello stato dei luoghi dopo la consegna, aveva determinato un'estensione della posizione di garanzia dello stesso. Invero, il dipendente dell'impresa riconsegnava il cantiere alla committenza in una condizione di pericolo obiettivo per non aver nuovamente reso l'ascensore inaccessibile a terzi;*
- *in base al principio del neminem laedere, l'appaltatore di lavori edili doveva osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone e non solo nel periodo di esecuzione delle opere appaltate ma anche nelle fasi ad esse successive;*
- *l'appaltatore aveva l'obbligo giuridico di non lasciare incustodite le situazioni di pericolo grave che gli erano o gli dovevano essere note.*

Ancora una volta, il Supremo Collegio, applicando rigorosamente il principio di causalità, riteneva che la condotta doverosa omessa da parte dell'appaltatore doveva considerarsi certamente idonea a prevenire l'evento lesivo del tipo verificatosi, escludendo del tutto una qualche incidenza risolutiva della condotta posta in essere dalla madre del bambino deceduto.

Peraltro, allineandosi a quanto già sostenuto dalle Sezioni Unite, nel caso di specie veniva concluso che può riconoscersi effetto interruttivo della causalità alle sole circostanze o condotte che introducano un rischio nuovo o radicalmente esorbitante rispetto a quelli cui il garante è chiamato a governare, di modo che l'intervento di tale fattore possa assumere rilievo causale decisivo e significativo da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento.

Nel caso di specie, la condotta doverosa omessa dall'appaltatore, consistente nel non aver messo a disposizione idonei mezzi atti a impedire l'accesso al vano dell'ascensore de quo e a renderne non agevole la praticabilità non può certamente annoverarsi tra quelle condotte atte ad introdurre un rischio totalmente nuovo e radicalmente esorbitante rispetto a quelli che Tizio avrebbe potuto prospettarsi (perché connesso a tipo di attività lavorativa che egli era chiamato a conoscere).



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 24 MAGGIO 2016, N. 27165

B.B. Infortuni sul lavoro – Responsabilità penale in genere

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche. La funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto, quindi, quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi affidati al controllo del Datore di Lavoro e del suo preposto.

COMMENTO

La sentenza in oggetto offre un importante contributo chiarendo quali siano i margini entro i quali deve agire il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e quali siano le eventuali responsabilità allo stesso ascrivibili.

Nel caso di specie, Tizia – coordinatrice dell'esecuzione dei lavori – veniva rinviata a giudizio per i reati di cui agli artt. 113, 41 e 589 comma 1 in relazione all'art. 590 comma 3 c.p. ed altresì le veniva contestata la violazione degli obblighi ex art. 92 comma 1 D.lgs. 81/2008, in quanto, nel corso dei lavori per la realizzazione del lotto 13 della variante di valico dell'autostrada, lavoro dato in appalto dalla società Autostrada alla Toto Costruzioni Generali S.p.a., per il cedimento di una passerella al sesto concio della pila durante la fase di ancoraggio, cagionava il decesso degli operai che ivi si trovano.

Facendo proprio un orientamento oramai consolidato, il Supremo Collegio aveva agio di affermare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve considerarsi portatore di una specifica posizio-

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
24 MAGGIO 2016, N. 27165
B.B. Infortuni sul lavoro
Responsabilità penale in genere



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
24 MAGGIO 2016, N. 27165
B.B. Infortuni sul lavoro
Responsabilità penale in genere

ne di garanzia del tutto autonoma ed indipendente da quella del Datore di Lavoro e del Committente, precisando che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può considerarsi il controllore del Datore di Lavoro bensì il gestore del rischio interferenziale.

La posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrebbe però spingersi a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, essendo tale controllo demandato ex lege ad altre figure operative (quali il Datore di Lavoro, dirigente, preposto); infatti, tale soggetto rivestirebbe unicamente una funzione di alta vigilanza con specifico riferimento a quelle lavorazioni cariche di un qualsivoglia rischio interferenziale.

Tuttavia, il Supremo Collegio ammette un'eccezione: viene in gioco una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione solamente laddove l'infortunio occorso sia riconducibile a carenze organizzative generali e di immediata percettibilità, con la conseguenza che non è richiesta una sua continua presenza presso il cantiere con ruolo di controllo.

Peraltro, sembrerebbe che la posizione di garanzia autonoma ed indipendente del coordinatore per l'esecuzione dei lavori debba trovare il suo fondamento nel fatto che i rischi che egli è chiamato a gestire (rischi interferenziali) non possano e non debbano essere confusi con i rischi propri e specifici del Committente e del Datore di Lavoro. Questi ultimi non sono e non possono essere gestiti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, eccezion fatta per quelle violazioni macroscopiche che vadano a ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08.

E allora, in tutti gli altri casi esclusi da tale previsione normativa, l'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene in gioco in tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di un rischio interferenziale ossia di quelle situazioni in cui, per la contemporanea presenza di più imprese, si assiste ad un aumento del rischio antinfortunistico reciproco.

Egli assumerebbe la funzione di garante nelle situazioni di pericolo del cantiere solo nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica, che, ex art. 92 lettera f) D.lgs. 81/08, determinino una situazione di pericolo grave ed imminente che gli impone



di sospendere le singole lavorazione fino alla verifica degli opportuni adeguamenti ad opera della imprese interessate.

Una volta chiariti i limiti entro i quali il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad agire, il Supremo Collegio si trova a dover risolvere un interrogativo: se e quali obblighi gravano in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di formazione ed informazione dei lavoratori?

Il Supremo Collegio concludeva nel senso di ritenere il coordinatore per l'esecuzione chiamato ad effettuare un controllo documentale sull'assolvimento degli obblighi in materia di formazione e informazione in capo ai datori di lavoro delle aziende coinvolte nelle lavorazioni simultanee.

Peraltro, osservava come la motivazione della Corte d'appello di Firenze sul punto fosse da considerarsi fortemente contraddittoria:

la vigilanza circa il puntuale assolvimento degli obblighi di formazione e informazione si collegerebbe strettamente al compito del coordinatore di verificare l'attuazione del PSC e la corretta applicazione delle procedure di lavoro (come indicato dal D.lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. a));

l'adempimento dell'obbligo di vigilanza da un punto di vista puramente ed esclusivamente "documentale" è da ritenersi in evidente contrasto con il carattere di effettività della vigilanza del coordinatore e con il dovere di puntuale informazione sui possibili rischi connessi alle varie fasi dell'attività lavorativa che su di esso grava;

la specularità e sovrapponibilità tra la posizione di garanzia propria del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e del Datore di Lavoro.

Interveniva, allora, il Supremo Collegio ribadendo che colui su cui grava la responsabilità, oltre che l'onere, di verificare l'effettività della formazione è il Datore di Lavoro ex art. 37 del D.lgs. 81/08; sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori grava il compito di verificare documentalmente che un'attività di formazione ed informazione dei lavoratori sia stata compiuta, diversamente ci troveremmo di fronte ad un'inutile sovrapponibilità delle due posizioni di garanzia.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
24 MAGGIO 2016, N. 27165
B.B. Infortuni sul lavoro
Responsabilità penale in genere



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
22 APRILE 2016, N. 22717
(rv. 266977)
Infortuni sul lavoro,
Reati contravvenzionali in materia
di prevenzione degli infortuni

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV, 22 APRILE 2016, N. 22717 (rv. 266977)

Infortuni sul lavoro – Reati contravvenzionali in materia di prevenzione degli infortuni

LAVORO – Prevenzione infortuni – Destinatari delle norme – Contratto di noleggio – Soggetto titolare dell'impresa noleggiante – Posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori della ditta noleggiatrice – Esclusione

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva. (Rigetta, App. Torino, 23/03/2015).

COMMENTO

Procedendo all'esame della sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha affermato una serie di principi che qui meritano di essere apprezzati per la loro portata e per la loro importanza.

Oggetto del processo era un infortunio verificatosi in occasione di un'operazione di verniciatura di due serbatoi dell'impianto antincendio presente all'interno dello stabilimento di cui Tizio era Direttore che aveva cagionato il decesso per caduta mortale di uno dei dipendenti, incaricati dell'esecuzione dei lavori, nel corso di operazioni di manutenzione in quota mediante l'utilizzo di un autocarro dotato di una piattaforma elevabile (mezzo noleggiato).



A Tizio veniva contestato il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 commi 1 e 2 c.p., in quanto:

- *aveva omesso di fornire ai dipendenti l'istruzione e l'addestramento necessari per l'esecuzione della lavorazione e per la prevenzione dei rischi connessi;*
- *aveva omesso la predisposizione di un servizio di vigilanza mediante preposti, che consentisse l'adozione di corrette procedure di intervento;*
- *aveva omesso di verificare che l'impianto fosse dotato di sufficienti dispositivi di sicurezza individuale (in relazione a quanto allora previsto dal D.lgs. 626/1994).*

Doveva innanzitutto constatarsi che il soggetto che aveva curato l'esecuzione della lavorazione era Tizio: Tizio aveva noleggiato l'autocarro dotato di piattaforma elevabile ed aveva incaricato i propri dipendenti (tra cui il deceduto) di effettuare l'operazione di manutenzione in quota.

Primo nodo da chiarire per la Suprema Corte era il rapporto intercorrente tra la ditta di Tizio e la ditta che noleggiò il macchinario: tale rapporto era da configurarsi nel c.d. nolo a freddo l'autocarro dotato di piattaforma elevabile, senza messa a disposizione di propri dipendenti da parte di quest'ultima.

La Suprema Corte enunciava, allora, il seguente principio di diritto: in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva.

Non poteva che concludersi nel senso di individuare Tizio quale soggetto cui incombeva la posizione di garanzia, in tema di prevenzione degli infortuni, unitamente alle responsabilità da essa derivanti. Quanto alla corretta individuazione e alla presenza di un preposto sul luogo dell'infortunio, la Suprema Corte osservava che il soggetto poi deceduto (asseritamente identificato quale preposto da

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
22 APRILE 2016, N. 22717
(rv. 266977)
*Infortuni sul lavoro,
Reati contravvenzionali in materia
di prevenzione degli infortuni*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
22 APRILE 2016, N. 22717
(rv. 266977)
Infortuni sul lavoro,
Reati contravvenzionali in materia
di prevenzione degli infortuni

parte di Tizio) non poteva essere assimilato in modo alcuno a tale figura, in quanto non aveva:

- *ricevuto specifica formazione in materia;*
- *specifica esperienza nella conduzione di impianti del tipo di quelli utilizzati il giorno dell'infortunio;*
- *conoscenza dei rischi connessi alle operazioni che poi hanno determinato l'infortunio.*

Tale soggetto non poteva certamente assumere una posizione di preminenza rispetto agli altri dipendenti, sì da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire: non poteva essere assimilato ad un preposto, nemmeno in via di fatto.

La Suprema Corte ribadiva un principio di diritto, oramai assimilato da consolidata Giurisprudenza: il Datore di Lavoro, essendo il garante dell'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Peraltro, viene ribadito che, costituisce causa interruttiva del nesso di condizionamento, la condotta abnorme del lavoratore laddove si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso: prendendo a prestito le stesse parole usate dalla Suprema Corte, "tale comportamento è 'interruttivo' (per restare al lessico tradizionale) non perché 'eccezionale' ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento".



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 07 GENNAIO 2016, N. 18200 (rv. 266640)

Infortunati sul lavoro – Responsabilità penale in genere

LAVORO – Prevenzione infortuni – Sul lavoro – Datore di Lavoro Committente – Predisposizione delle misure di prevenzione destinate a gestire il rischio interferenziale – Sufficienza – Esclusione – Necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici – Condizioni

In tema di infortuni sul lavoro, la predisposizione da parte del Datore di Lavoro Committente di misure di prevenzione finalizzate a gestire il rischio interferenziale, che ha origine per il coinvolgimento nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici a meno che queste non risultino inefficaci e dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro. (Rigetta, App. Cagliari, 07/03/2014).

COMMENTO

La sentenza in oggetto costituisce un prezioso insegnamento con riferimento alla portata della posizione di garanzia in capo al Datore di Lavoro, al legame tra rischi interferenziali e rischi specifici dell'ambiente di lavoro, nonché in tema di contributo delle vittime nel delitto colposo.

Nel caso di specie, gli imputati erano stati ritenuti responsabili di aver cagionato con condotte co-operanti e per colpa il triplice omicidio colposo per asfissia da ridotta concentrazione di ossigeno in ambiente confinato, a seguito di accesso all'interno di un serbatoio di accumulo, di tre dipendenti della Ditta Y, alla quale erano stati commissionati (tra gli altri) lavori di bonifica dell'impianto denominato MHC1.

Il Supremo Collegio, nel corso del proprio iter argomentativo, poneva l'attenzione su due distinte dimensioni della responsabilità colposa:

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
07 GENNAIO 2016, n. 18200
(rv. 266640)
*Infortunati sul lavoro,
responsabilità penale in genere*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
07 GENNAIO 2016, n. 18200
(rv. 266640)
Infortuni sul lavoro,
responsabilità penale in genere

- *la c.d. dimensione statica della responsabilità colposa, coincidente con l'individuazione del Datore di Lavoro;*
- *la c.d. dimensione dinamica della responsabilità colposa, coincidente con la condotta cautelare doverosa omessa da parte del Datore di Lavoro.*

Pur riconoscendo tra le due dei piani di contatto, il Supremo Collegio aveva agio di rilevare come per individuare il soggetto che riveste la posizione datoriale bisogna sì avere riguardo ai poteri attribuitigli ai sensi del D.lgs. 81/08; tuttavia, per poter attribuire un determinato evento concretamente verificatosi ad un determinato soggetto deve ricercarsi il soggetto munito dei poteri di "governo" con riferimento al plesso in questione, avendo di mira la relazione esistente tra il plesso organizzativo e i suddetti poteri.

Ciò che rileva in concreto ai fini di un'eventuale responsabilità penale è l'esercizio di poteri decisionali e di spesa in grado da poter ricondurre a quel determinato soggetto la scelte organizzative e gli assetti delle unità organizzative in questione, anche per quelli di maggior impegno finanziario: in forza del D.lgs. n. 81 del 2008, art. 299, le posizioni di garanzia gravano, infatti, su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al Datore di Lavoro e ad altri garanti ivi indicati.

La sentenza in oggetto, nel proseguo, si dedica ad altro tema degno di particolare attenzione: quale legame intercorre tra il rischio interferenziale e altri rischi presenti su un determinato luogo di lavoro?

Il rischio interferenziale è quello che nasce proprio per il coinvolgimento nelle procedure di lavoro di diversi plessi organizzativi, se ne potrebbe parlare come di una specie del più ampio genus del rischio da organizzazione del lavoro, a sua volta affiancato da altri tipi di rischi, specifici per quel determinato tipo di attività. La presenza di un rischio interferenziale, lungi dal negare o inglobare i rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro anche in assenza del concorso di più organizzazioni, impone di prenderli in considerazione anche nella peculiare prospettiva.



Basti pensare a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/08 secondo il quale il Datore di Lavoro Committente fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività". Pertanto, il rischio interferenziale si trova a convivere con gli altri rischi specifici (meccanici, chimici e biologici) e le misure che fronteggiano il primo coesistono con quelle che si indirizzano ai secondi.

Il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio può così riassumersi, "ai fini della responsabilità penale per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, la individuazione di misure di prevenzione operata dal Datore di Lavoro nell'ambito dell'attività di autonormazione prevista dal D.lgs. n. 81 del 2008 - in particolare di quella cui rimanda il D.lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2 - non esclude la cogenza delle misure previste dalla normativa statale, a meno che queste non risultino - non solo inefficaci ma - dannose ai fini della messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro".

L'adozione di una procedura di permesso di lavoro - volta ad escludere il contatto con l'accumulatore da parte dei dipendenti delle ditte appaltatrici prima che la committenza avesse accertato la sussistenza di condizioni di lavoro sicure - non poteva certamente legittimare l'inosservanza delle prescrizioni prevenzionistiche, quali la predisposizione di idonea segnaletica circa la presenza di azoto all'interno dell'accumulatore in oggetto, poste a governo del rischio specifico legato a quel particolare agente chimico. Tale segnaletica si imponeva, peraltro, a garanzia di qualsiasi soggetto - dipendente della committenza o di altri - che si accingesse ad entrare all'interno dell'accumulatore.

Venendo all'ultimo tema affrontato, ci si domandava se potesse ravvisarsi un qualche contributo delle vittime nel delitto colposo contestato agli imputati.

Invero, il comportamento posto in essere dalle vittime (nel caso de quo, dei dipendenti deceduti a causa di asfissia conseguente alla dispersione di azoto) non poteva considerarsi connotato da caratteri di abnormità, in quanto per nulla eccentrico rispetto alle mansioni affidate loro: l'inconsapevolezza della presenza di azoto all'interno del serbatoio da parte dei colleghi aveva costituito la

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
07 GENNAIO 2016, n. 18200
(rv. 266640)
Infortuni sul lavoro,
responsabilità penale in genere



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
07 GENNAIO 2016, n. 18200
(rv. 266640)
Infortuni sul lavoro,
responsabilità penale in genere

ragione del loro ingresso all'interno dell'accumulatore, dettato dalla necessità di salvare il collega trovatosi in una situazione di pericolo.

Tale tipo di comportamento non poteva certamente considerarsi esorbitante rispetto all'area di rischio affidata alla gestione del Datore di Lavoro.

Pertanto, laddove debba escludersi l'abnormità del comportamento del dipendente/vittima rispetto alle mansioni affidatigli perché rientrante in quella sfera di conoscibilità dell'area di rischio che il Datore di Lavoro - Committente è tenuto a conoscere, e prima ancora a gestire, allora non può attribuirsi a tale comportamento alcun tipo di rilievo nella definizione del delitto colposo.

Questa guida è edita da OAT PPC di Torino e da OIT di Torino



Il presente documento e i riferimenti normativi sono aggiornati al mese di gennaio 2017

La guida è nata da una collaborazione fra:

**il Focus Group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro di OAT
e la Commissione Sicurezza Industriale di OIT**

ed è stata realizzata da:

Francine Amsler – Architetto | archamsler@gmail.com
e Michele Buonanno – Ingegnere | info@studiobuonanno.com
con la preziosa consulenza legale di Andrea Milani – Avvocato



Editing e grafica a cura di Francesca Bellini | www.frabellins.com